



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1119-B

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale

Indice

1. DDL S. 1119-B - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1119-B	5
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	17
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 09/09/2015	18
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 357 (pom.) dell'11/01/2017	22
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 358 (ant.) del 12/01/2017	57
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017	61
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 384 (pom.) del 16/05/2017	75
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 406 (pom.) del 18/07/2017	83
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 416 (pom.) del 21/09/2017	92
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 417 (pom.) del 26/09/2017	96
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 420 (pom.) del 03/10/2017	105
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 424 (pom.) dell'11/10/2017	111
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 427 (pom.) del 18/10/2017	114
1.4. Trattazione in consultiva	121
1.4.1. Sedute	122
1.4.2. Resoconti sommari	124
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	125
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/05/2017	126
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/07/2017	130
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017	134
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	138
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 744 (pom.) del 23/05/2017	139
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 745 (ant.) del 24/05/2017	145
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 790 (pom.) del 01/08/2017	149

1. DDL S. 1119-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1119-B
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale

Titolo breve: *Diffamazione*

Iter

18 ottobre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.925](#) assorbe [C.191](#), [C.1100](#), [C.1165](#), [C.1190](#), [C.1242](#)
approvato

[S.1119](#) assorbe [S.734](#), [S.845](#), [S.903](#), [S.1067](#)
approvato con modificazioni

[C.925-B](#) approvato con modificazioni

S.1119-B **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[On. Enrico Costa](#) (PdL)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **25 giugno 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 473 del 25 giugno 2015.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , RISARCIMENTO DI DANNI , DIFFAMAZIONE E INGIURIA , REATI A MEZZO STAMPA

Articoli

GIORNALI E QUOTIDIANI (Artt.1, 2), GIORNALISTI (Artt.1, 2, 4), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Artt.1, 2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 4), DIRITTO DI RETTIFICA (Art.1), FALSITA' (Art.1), DIRETTORI (Artt.1, 2), PENE PECUNIARIE (Artt.1-3), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), COMPETENZA PER TERRITORIO (Art.1), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.2, 3, 6), COLPA (Art.2), CREDITI GARANTITI E CREDITI PRIVILEGIATI (Art.6), INTERNET (Artt.1, 2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Rosanna Filippin \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 9 settembre 2015)

.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 3 luglio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 478 del 7 luglio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1119-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1119-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **COSTA**

(V. *Stampato Camera n. 925*)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013

(V. *Stampato n. 1119*)

modificato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2014

(V. *Stampato Camera n. 925-B*)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 24 giugno 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 2015

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Art. 1.

(*Modifiche alla legge*

8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale

Art. 1.

(*Modifiche alla legge*

8 febbraio 1948, n. 47)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identico:*

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, **del loro onore o della loro reputazione** o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano **inequivocabilmente** false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e **modalità di accesso al sito *internet*, nonché con le stesse caratteristiche grafiche** della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano **inequivocabilmente** false»;

d) *identica*;

e) *identico*:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale **non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta**, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione **o del loro onore** o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano **inequivocabilmente** false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere **pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione on line** di un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) *identica*;

g) *identica*;

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a *h)* *identica*. lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Risarcimento del danno*). -- 1.

Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 4. *Identico*. è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 5. *Identico*: è sostituito dal seguente:

- «Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».
6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa **da 5.000 euro a 10.000 euro**. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, **secondo** comma, **numero 1**), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. *Identico*.
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge **o della testata radiofonica o televisiva** e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa **ed essa sia stata rifiutata**.
5. *Identico*.
6. *Identico*.
7. *Identico*».
6. *Identico*.

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. *Identico*:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».

Soppresso

2. *Identico*.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. **Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa».**

Art. 5.

3. *Identico.*

Soppresso

Art. 3.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. *Identico:*

«3-bis. Il giudice può **altresì** condannare il querelante al pagamento di una somma **da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende**».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 200
del codice di procedura penale)*

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione **in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto**, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa».

*(Modifica all'articolo 200
del codice di procedura penale)*

Identico

Art. 5.

(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. **All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:**
«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, **delle testate giornalistiche on line** o della radiotelevisione, il giudice, **nella determinazione della somma di cui al terzo comma, tiene conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria**».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile).

1. **All'articolo 2751-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:**
«**5-quater**) il credito vantato nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1119-B
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale

Titolo breve: *Diffamazione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 235 \(pom.\)](#)

9 settembre 2015

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 357 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2017

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 358 \(ant.\)](#)

12 gennaio 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 6
febbraio 2017 alle
ore 18:00

[N. 370 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2017

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 384 \(pom.\)](#)

16 maggio 2017

(Emendamenti e
proposta di
stralcio degli
articoli 1, 2, 4 e 6
allegati al
resoconto)

[N. 406 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
all'emend. della
relatrice (testo
allegato al
resoconto):
24/07/2017 h. 16.

[N. 416 \(pom.\)](#)

21 settembre 2017

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 417 \(pom.\)](#)

26 settembre 2017

[N. 420 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2017

(rinvio dell'esame)

[N. 424 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2017

[N. 427 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
all'emendamento
della relatrice:
20/10/2017, h. 18.
(Proposte
emendative
allegate al
resoconto)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
235ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, la senatrice [FILIPPIN](#) (PD) ricordando come il medesimo riformi la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47). In particolare aggiunge un ulteriore comma all'articolo 1 della legge citata con il quale estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on lineregistrate* presso le cancellerie dei tribunali (comma 1); modifica poi, al comma 2, la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge stessa nei seguenti aspetti: con la sostituzione del primo comma prevede che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con

l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; ciò a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. L'altro ramo del Parlamento ha modificato tale norma inserendo l'espreso riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione, oltre al richiamo alle dichiarazioni o rettifiche "inequivocabilmente" false, mentre il testo licenziato dal Senato in prima lettura prevedeva che la pubblicazione della rettifica potesse essere rifiutata qualora la rettifica risultasse "documentalmente" falsa (lettera *a*); con l'integrazione del secondo comma del citato articolo 8, l'articolo in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche *on line*; precisa che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo *internet* della testata *on line*); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria. L'altro ramo del Parlamento ha inserito altresì il richiamo alle identiche modalità di accesso al sito e alle identiche caratteristiche grafiche (il testo licenziato dal Senato faceva riferimento alla rilevanza della notizia) (lettera *b*); disciplina la rettifica rispetto alle trasmissioni televisive o radiofoniche (si applica l'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005, Testo unico radiotelevisione) (lettera *d*); disciplina poi la rettifica con riferimento alla stampa non periodica (ad esempio libri) prevedendo che, a richiesta dell'offeso, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedano, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non sia inequivocabilmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione *on line* di un quotidiano a diffusione nazionale; (lettera *e*) in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato (lettera *g*); modifica l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale sanzione (da 7.746 a 12.911 euro) è sostituita dalla sanzione da 8.000 a 16.000 euro (lettera *h*); introduce, al comma 3, nella legge sulla stampa l'articolo 11-*bis*, relativo al risarcimento del danno (con conseguente abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere ? oltre al risarcimento dei danni ? una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato). La disposizione prevede che l'azione civile si prescriva in due anni dalla pubblicazione e individua dei parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno derivante da diffamazione: la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; la gravità dell'offesa; l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.

L'articolo 1 riscrive poi, al comma 5, l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. In tale articolo sono riunite le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche *on line*) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro (l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'espressa previsione del minimo di pena edittale, come già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla medesima Camera dei deputati); se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (articolo 36 codice penale) e nelle ipotesi di recidiva si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Sulla recidiva, la Camera dei deputati ha previsto - anche in tal caso ritornando al testo approvato dalla stessa in prima lettura - che la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista si applica alla ipotesi di recidiva contemplata dall'articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale e non - come stabilito nel testo licenziato dal Senato - alla recidiva reiterata di cui al quarto comma della citata norma codicistica. Non sono punibili l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale che provvedano alla rettifica secondo quanto previsto dall'articolo 8. Soggiace invece alla pena prevista per la diffamazione il responsabile delle testate giornalistiche che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le rettifiche. La Camera dei deputati ha modificato la disposizione prevedendo che la causa di non punibilità per la rettifica riguarda anche il direttore della testata radiofonica o televisiva. Infine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Si specifica che, in caso di diffamazione *on line*, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo con il comma 1 l'articolo 57 del codice penale, la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. La disposizione fa riferimento, al primo comma, alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile, che risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. L'altro ramo del Parlamento ha soppresso la previsione - contemplata dal testo licenziato in prima lettura dal Senato - in base alla quale il direttore responsabile risponde anche per i delitti commessi con il mezzo della stampa attraverso scritti non firmati.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce poi l'articolo 594 del codice penale relativo al reato di ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. La riforma elimina la pena della reclusione, sanzionando l'ingiuria - anche quando commessa per via telematica - con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.

Il comma 3 dell'articolo 2 sostituisce invece l'articolo 595 del codice penale, in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.

La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, il quale recava misure a tutela della persona diffamata. La disposizione soppressa riconosceva alla persona offesa il diritto - strettamente inerente all'uso di *internet* e degli archivi *on line* dei giornali cartacei - di ottenere

l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge recano modifiche al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 3 aggiunge un comma (3-*bis*) all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La Camera dei deputati, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende. Il testo approvato dal Senato faceva invece espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna - aggiuntiva rispetto a quanto già previsto - al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 4, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on line* o della radiotelevisione. Con l'inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on line* o della radiotelevisione il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, deve tenere conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.

Infine, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inserito nel provvedimento un'ulteriore disposizione, l'articolo 6, che, modificando l'articolo 2751-*bis* del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobiliari crediti del direttore responsabile o dell'autore della pubblicazione, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna per diffamazione, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. La disposizione rafforza così le garanzie per il giornalista che abbia adempiuto all'obbligazione per il risarcimento del danno, rispetto all'eventuale fallimento dell'editore/proprietario della pubblicazione, dal quale deve recuperare - in quanto obbligati in solido - parte di quanto pagato.

Dopo brevi interventi della senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) e dei senatori [GIARRUSSO](#) (M5S) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 357 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
357ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL'USO DEL C.D. "BRACCIALETTO ELETTRONICO"

Il senatore **[GIOVANARDI](#)** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ribadendo quanto già detto nella seduta del 29 settembre 2016, segnala che parrebbero essere circa mille i detenuti italiani che hanno ottenuto gli arresti domiciliari ma che rimangono in carcere per mancanza di braccialetti elettronici. In settembre aveva ricordato il caso di Amedeo Mancini di Ancona; oggi sui giornali si legge di un caso analogo riguardante il figlio dell'ex Ragioniere dello Stato Monorchio. A tale riguardo, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i dati relativi al numero di persone che si trovano attualmente in una situazione analoga a quella testé descritta e se non ritenga ingiustificabile che chi ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari debba essere trattenuto in carcere per il semplice motivo della mancanza dei predetti dispositivi elettronici.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria intenzione di evadere quanto prima la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA VICENDA DEL FORTETO

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede alla Presidenza, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2093, a prima firma della senatrice Bottici, relativo all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver già portato tale questione all'attenzione dell'ultimo Ufficio di presidenza prima della pausa per le festività natalizie e che l'Ufficio di Presidenza si era espresso in senso positivo. Assicura che l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2093 avverrà quanto prima nel rispetto delle priorità concordate.

SULL'ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO HENRIQUE PIZZOLATO

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) richiama l'attenzione della Commissione sulla vicenda, già segnalata nella seduta del 20 ottobre 2015, relativa all'estradizione in Brasile di Henrique Pizzolato. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo di fornirgli opportuni chiarimenti in ordine alla posizione che l'esecutivo intende assumere alla luce dei recenti avvenimenti dei quali emerge un significativo deterioramento della situazione di sicurezza nelle carceri brasiliane.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([n. 365](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo n. 365, che attua la delega prevista dall'articolo 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo nell'ordinamento il contenuto della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la

corruzione nel settore privato.

Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli).

In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti.

Come rilevato nella relazione del Governo sul provvedimento, l'opzione sistematica di intervenire in materia di corruzione tra privati modificando il codice civile, anziché inserire il reato nel codice penale, è derivata dalla previsione contenuta nella delega (articolo 19, comma 1, lett. *a*) che impone di intervenire "tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti".

Mentre il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del provvedimento (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), il Titolo II (articoli da 2 a 6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'articolo 2 adegua, anzitutto, la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile per ricomprendervi - oltre a società e consorzi - anche le disposizioni penali relative "ad altri enti privati", in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 2635 del codice civile dettata dall'articolo 3 dello schema in esame. Infatti, mentre l'attuale articolo 2635 del codice civile circoscrive le ipotesi corruttive passive ed attive al solo ambito societario, la nuova versione della disposizione - conformemente alla disposizione di delega ed alla decisione quadro - ne prevede l'estensione anche ad altri enti privati.

L'articolo 3 dello schema di decreto, mantenendo inalterato l'apparato sanzionatorio della corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni), modifica il primo, il terzo e il sesto comma dell'articolo 2635 del codice civile. In particolare, nel nuovo articolo, per quanto concerne la corruzione passiva tra privati, coerentemente con la norma di delega e con la decisione quadro, al primo comma, prevede che autori del reato possano essere - oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vigente articolo 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) - anche coloro che, nella società o ente, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo indicate. È introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità "non dovuti") in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà; sono ampliate le condotte costituenti reato con l'introduzione di una specifica fattispecie di corruzione passiva che si realizza con la sollecitazione, da parte dell'intraneo all'ente, della dazione di denaro o altra utilità; non è infatti attualmente "coperto" dall'ordinamento il caso dell'eventuale richiesta di denaro o altra utilità avanzata dal corrotto al corruttore (come previsto dall'articolo 2, par. 1, lett. *b*) della decisione quadro).

Al terzo comma, per quanto riguarda la corruzione attiva tra privati - di cui è autore il soggetto estraneo alla società o all'ente è prevista (oltre alla dazione o alla promessa) anche l'offerta di denaro o altra utilità alle persone di cui al primo e secondo comma (questi ultimi sono i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti di cui al primo comma); è introdotto il riferimento espresso all'intermediario per il cui tramite sia commesso il reato (comune) di chi dà, offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti c.d. "intraneei" alla società (indicati nei primi due commi); è introdotto il riferimento all'indebito vantaggio di qualsiasi natura.

Infine, per coordinamento con la modifica del terzo comma, il sesto comma dell'articolo 2635 precisa che la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'articolo 4, conformemente alle previsioni della delega, introduce nel codice civile l'articolo 2635-*bis* relativo alla nuova fattispecie penale di istigazione alla corruzione tra privati, prevista dall'articolo 3 della decisione quadro. Lo stesso articolo 3 prevede l'introduzione del favoreggiamento, ipotesi, tuttavia, già disciplinata in generale dagli articoli 378 e 379 del codice penale relativi al favoreggiamento personale e reale. Anche in tal caso sono previste due fattispecie di istigazione: attiva e passiva, le cui fattispecie corrispondono alle condotte corruttive di cui all'articolo 2635, primo e

terzo comma, del codice civile.

L'articolo 2635-*bis*, primo comma (istigazione attiva) punisce con la reclusione da otto mesi a due anni (la pena di cui all'articolo 2635 del codice civile, ridotta di un terzo) colui che, in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebita ai dirigenti della società e dell'ente privato di cui all'articolo 2635 del codice civile (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o altri dirigenti) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La nuova fattispecie appare modellata, anche nel profilo sanzionatorio, sul delitto di istigazione alla corruzione attiva "pubblica" di cui all'articolo 322, secondo comma, del codice penale.

Analogamente, il secondo comma dell'articolo 2635-*bis* (istigazione passiva) punisce con la stessa pena gli indicati dirigenti della società o dell'ente privato che, in cambio delle citate condotte illecite, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa, di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche tale fattispecie corrisponde all'ipotesi di istigazione alla corruzione passiva "pubblica" prevista dall'articolo 322, quarto comma, del codice penale.

Il terzo comma prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-*ter* (pene accessorie) che prevede sempre l'applicazione - a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile) - dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale.

L'articolo 6 concerne la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla corruzione e all'istigazione alla corruzione nel settore privato. La disposizione - riformulando la lett. *s-bis* del comma 1 dell'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001: aumenta le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste per la corruzione attiva tra privati (di cui all'articolo 2635, terzo comma, del codice civile). La sanzione è fissata da 400 e 600, quote (attualmente è da 200 e 400).

L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.

Il sen. Cucca segnala infine che il 18 dicembre 2015 la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione privata. Secondo la Commissione l'assenza di qualsiasi comunicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un mancato recepimento totale. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non piena conformità della normativa interna rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 2 (condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche) della decisione quadro.

In particolare, ad avviso del Governo, sia la corruzione attiva che quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni contenute nell'articolo 2 della decisione quadro; non sarebbe poi contemplata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [FILIPPIN](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita legge di delegazione europea 2015, della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Quindi ricorda che il 26 maggio 2016 è stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2016.

La direttiva 2014/26/UE definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, coordinando le normative nazionali in materia, al fine di superarne le notevoli differenze e di inserire la tutela dei diritti d'autore nell'ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Inoltre, ridisegna le modalità di *governance* degli organismi di gestione collettiva, nonché il quadro di sorveglianza, e stabilisce i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un'ottica sempre più transfrontaliera.

Nel merito il provvedimento si compone di 51 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all'oggetto, alle definizioni e all'ambito di applicazione.

Le disposizioni di cui al Capo II disciplinano gli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 4 sancisce anzitutto, il principio per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti ? per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati ? indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della Legge n. 633 del 1941.

L'articolo 5 stabilisce che i requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e devono essere stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dei medesimi organismi ed essere pubblicamente accessibili. Con riferimento al caso di rigetto di una domanda di adesione dispone che la stessa sia fornita per iscritto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'articolo 6 prevede che negli statuti degli organismi di gestione collettiva sono previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali, nonché l'equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie di membri in tali processi. Dispone, inoltre, sulla istituzione del registro dei membri e sul regolare aggiornamento. L'articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva, ma i cui diritti siano gestiti dallo

stesso organismo in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da un qualsiasi altro accordo contrattuale.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi. Inoltre, l'art. 8 dispone che la distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ad esclusivo favore dei propri associati, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di gestione collettiva, individuati in: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile.

In particolare si segnala l'articolo 11, il quale, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, dispone in ordine all'organo di sorveglianza. Tale organo è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio costanti delle attività dei soggetti titolari degli organi di gestione, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, in particolare, sull'attuazione delle politiche generali. Gli articoli da 14 a 19 riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 19 dispone che gli importi non distribuiti sono considerati non distribuibili trascorsi 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, purché siano state adottate tutte le misure per l'identificazione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari di reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 20 prevede che gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nell'ambito di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, le condizioni per la riscossione dei proventi e per la distribuzione degli importi.

L'articolo 21 dispone che, fatte salve le spese di gestione, gli organismi di gestione collettiva non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base ad un accordo di rappresentanza, o da eventuali introiti provenienti dall'investimento degli stessi proventi, a meno che l'altro organismo parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente. Con riferimento agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano, l'articolo prescrive che la distribuzione e i pagamenti avvengono regolarmente, diligentemente e accuratamente.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei repertori, disponendo, in particolare, che le negoziazioni fra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori ai fini della concessione di licenze sui diritti sono condotte in buona fede e attraverso lo scambio di tutte le informazioni.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo degli utilizzatori di far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull'utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. Gli articoli da 24 a 28 riguardano trasparenza e comunicazioni; individuando le informazioni minime - tra le quali statuto, condizioni di adesione, politiche generali, procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie - che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche sul proprio sito internet, mantenendole aggiornate; e disponendo che gli organismi di gestione collettiva elaborano per ciascun esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. Si prevede inoltre che la SIAE,

in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmetta alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Gli articoli da 29 a 37 recepiscono la disciplina della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse *online*.

In particolare l'articolo 30 disciplina la capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali, richiedendo, ai fini della concessione di licenze multiterritoriali, il possesso di alcuni puntuali requisiti.

Con riguardo agli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori l'articolo 31 impone agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di fornire, su richiesta debitamente motivata, ai fornitori di servizi musicali *online*, ad altri organismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale *online* rappresentato.

Al fine di assicurare la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, ai sensi dell'articolo 32, gli organismi di gestione collettiva devono prevedere procedure finalizzate che consentano ai titolari di diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi *online* di chiedere la correzione dei dati o delle informazioni non corrette, rese ai sensi degli articoli 30 e 31.

L'articolo 33 detta disposizioni specifiche volte ad assicurare la correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione, prevedendo in capo ai fornitori di servizi *online* puntuali obblighi di comunicazione, anche per via elettronica, agli organismi di gestione concernenti l'utilizzo delle opere musicali e le relative modalità di fatturazione.

L'articolo 34 impone, poi, agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di distribuire senza ritardo gli importi dovuti ai titolari dei diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 35 disciplina gli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, precisandone la natura non esclusiva. La gestione di tali diritti è attribuita all'organismo di gestione collettiva mandatario, il quale è tenuto ad informare l'organismo mandante delle principali condizioni (inclusa la natura dello sfruttamento, delle disposizioni che riguardano i diritti e la durata della licenza) in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali *online*.

Con riguardo all'obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, l'articolo 36 impone all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispondere all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo; di gestire il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio; nonché di includere il repertorio rappresentato dall'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi *online*.

Sono esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni, gli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali *online* richiesta da un'emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, nonché ogni altro materiale *online* prodotto o commissionato dall'emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Gli articoli da 38 a 44 dettano norme in materia di risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni.

Più nel dettaglio l'articolo 38 disciplina le procedure di reclamo, imponendo agli organismi di gestione collettiva di mettere a disposizione dei propri membri e di altri organismi, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami. In particolare gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a rispondere in forma scritta nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo anche i necessari chiarimenti.

L'articolo 39 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003- tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti

connessi al diritto d'autore previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 40 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), attraverso l'esercizio di poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione documentale e sanzionatori, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2008, per quanto riguarda la SIAE, la vigilanza continua ad essere esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

L'articolo 41 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti. A fronte di violazioni di particolare gravità il MiBACT può sospendere fino a sei mesi l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero disporre la cessazione dell'attività. Alla SIAE non sono applicabili le sanzioni interdittive ma unicamente quelle pecuniarie, ferma restando la possibilità di nominare commissari straordinari di Governo. Nel caso di plurime violazioni si applica la sanzione più grave prevista aumentata fino a un terzo.

La definizione delle procedure dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni è demandata ad un successivo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro della Giustizia.

L'articolo 42 reca disposizioni in materia di scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

L'articolo 43 precisa che il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla legislazione vigente; mentre l'articolo 44 prevede la possibilità per i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori la facoltà di notificare all'AGCOM, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni in esame.

L'articolo 45 riprende quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. l), della legge delega.

Rispetto ad essa - che affidava direttamente al decreto legislativo la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare con decreto ministeriale - lo schema in esame affida tutta la definizione della materia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, introducendo alcune specifiche.

Al fine di favorire l'accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* l'articolo 46 prevede che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva si rifiuti di concedere tali licenze - una volta trascorso il termine del 10 aprile 2017- i titolari dei diritti possono ritirare da tale organismo l'autorizzazione alla gestione dei diritti sulle opere musicali affidate in tutela, in modo da poter gestire direttamente o tramite un terzo le licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 47 modifica la disciplina relativa al Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), mentre l'articolo 48 impone al MiBACT di trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione europea un relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano.

Gli articoli 49 e 50 recano rispettivamente disposizioni transitorie e abrogazioni. L'articolo 51 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre 2016.

Il rappresentante del GOVERNO chiede che la Commissione, nel rispetto della programmazione dei propri lavori, proceda a fissare nei tempi più brevi possibili il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) concorda sull'esigenza di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, ma segnala altresì l'opportunità che venga fissato - al termine delle audizioni - un incontro anche informale con il Ministro della giustizia al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione utili alla presentazione delle proposte emendative.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene senz'altro opportuna la fissazione in tempi brevi di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (Ncd-CpI)*) fissa alle ore 18 del 30 gennaio 2017 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2284, che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 riprende alle ore 19,05.

SULLA RIPRESA DELL'ESAME DEL DDL 1119-B IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1119-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Concorda con tale esigenza il presidente [D'ASCOLA](#).

IN SEDE REFERENTE

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto di discussione, i seguenti emendamenti: 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, pubblicati in allegato al resoconto.

Quindi si passa all'illustrazione dei restanti emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) illustra gli emendamenti 1.4 e 3.3, volti a prevedere una circostanza aggravante per i reati di concussione commessi nell'esercizio delle attività "giudiziarie" piuttosto che "giurisdizionali", come invece previsto dal testo in esame.

Sul punto si apre un breve dibattito al quale partecipano il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [D'ASCOLA](#) e il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD).

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 1.3.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 6 dicembre 2016.

Nessun'altro chiedendo di intervenire il presidente **D'ASCOLA** (AP (Ncd-CpI)) dichiara chiusa la discussione generale. Quindi fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 23 gennaio alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016, a partire dall'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore **CUCCA** (PD) illustra gli emendamenti a sua firma.

Anche il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti a sua prima firma.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta convocata per oggi alle ore 20 non avrà più luogo e la seduta già convocata per domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 13 è anticipata alle ore 11 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea antimeridiana se successivo.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2291](#)

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "nonché 317, 318, 319, 319-*ter*, 346 e 346-*bis*".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

1.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 317, le parole: «aumentata fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata da un terzo fino alla metà».

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

1.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «giurisdizionali» con la seguente: «giudiziarie».

1.0.1

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 317-*bis* del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. ? (*Pene accessorie*). ? Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, e 648-*ter*.1 del codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale"».

1.0.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 317-*bis* del codice penale, in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). ? Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale"».

1.0.3

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 318 del codice penale)

1. All'articolo 318 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni"».

1.0.4

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 319 del codice penale)

1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni"».

Art. 2

2.1

[DLMAGGIO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (*Modifica all'articolo 319-ter del codice penale*). - 1. All'articolo 319-*ter*, comma 1, del codice penale sostituire le parole: "negli articoli 318 e 319" con le seguenti: "negli articoli 318, 319 e 320"».

2.2

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sono aumentate fino alla metà» con le seguenti: «si applicano».

2.3

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso articolo 319-ter, le parole: «aumentate fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».

2.4

[LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

2.5

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «319-ter», le parole: «da un avvocato in relazione all'esercizio di attività forense» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

2.0.1

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 319-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 319-*quater* del codice penale, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

2.0.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 322-*bis*.1 in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 322-*bis*.1 ? (*Disposizioni in materia di prescrizione per taluni reati*). ? Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado".

2.0.3

[DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali"».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 346», le parole: «aumentate fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».

3.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

3.3

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «giurisdizionale» con la seguente: «giudiziarie».

Art. 4.

Art. 4

4.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprime l'articolo.

4.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01) all'articolo 346-*bis* del codice penale, al primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

4.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», le parole: «fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «da un terzo fino alla metà».

4.0.1

[BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

4.0.2

[BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,"».

4.0.3

[CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

g) all'articolo 322-quater, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare"».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE

N. [2473](#)

Art. 1

1.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «norme».

1.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «procedure».

1.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «regole».

Art. 2

2.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

2.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma, 1 sopprimere la lettera a).

2.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 3

3.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

3.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

3.4

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «, previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 247 del 2012,».

3.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

3.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «consecutivi».

3.7

[MUSSINI](#)

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: «ricandidatura» sopprimere le seguenti: «dei consiglieri».

3.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «mandato» con la seguente: «incarico».

3.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

3.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «inferiore», con la seguente: «minore».

Art. 4

4.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «quattro quinti».

Conseguentemente sostituire la tabella A con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (4/5)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	4	3	1
7	5	4	1
9	7	5	2
11	8	6	2
15	12	8	4
21	16	11	5
25	20	14	6

4.4

MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «quattro quinti».

4.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Tabella A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.6

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2

15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.7

[ANITORI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A allegata con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.8

[MANDELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quarti».

4.9

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

5.3

[CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio» con le seguenti: «Il presidente, previa delibera del Consiglio, quando convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio».

5.4

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.5

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 6

6.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

6.4

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali».

6.5

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali» e sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quattordici giorni».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «decimo giorno» con le seguenti: «quattordicesimo giorno»;

conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, sopprimere la parola: «individuali».

6.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

6.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

6.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

6.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

Art. 7

7.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

7.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

8.3

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Sopprimere il comma 1.

8.4

[MANDELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «individuali».

8.5

[MUSSINI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le candidature individuali possono essere presentate anche con riferimento ad una lista che le rappresenti esclusivamente ai fini della condivisione di un programma comune».

8.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

8.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Le candidature possono» con le seguenti: «le candidature devono».

Art. 9

9.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

9.3

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti».

9.4

[ANITORI](#)

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti».

9.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

9.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

9.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

9.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

9.9

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «verifica le candidature» inserire le seguenti: «nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge».

9.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

9.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

9.12

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione delle stesse secondo l'eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un motto».

9.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le seguenti: «secondo l'ordine di

presentazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione».

9.14

[ANITORI](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «in ordine alfabetico» con le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione».

Art. 10

10.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

10.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

10.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

10.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

10.6

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «individualmente ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.8

[MANDELLI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.9

[ANITORI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.10

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

10.11

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. In ossequio all'articolo 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due preferenze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge, debbono essere attribuite al genere meno rappresentato. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge».

10.12

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. In ossequio all'articolo 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due preferenze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge, debbono essere attribuiti al genere meno rappresentato. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse».

10.13

[ANITORI](#)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse durante la votazione, indipendentemente dal numero massimo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4».

10.14

[ANITORI](#)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse».

10.15

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO](#)

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge» con le seguenti: «ai due terzi dei consiglieri da eleggere, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a)».

Art. 11

11.1

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

11.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

11.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

11.5

[ANITORI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «secondo l'ordine di presentazione delle stesse e secondo l'eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un motto».

11.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

11.7

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale».

11.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 12

12.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

12.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

12.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

12.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

12.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

12.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

12.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

12.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

12.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

12.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

12.13

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 8.

12.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 9.

12.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 10.

12.16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti».

12.17

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo al voto solo i presenti all'interno del seggio».

12.18

[ANITORI](#)

Al comma 10 aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo al voto unicamente coloro che sono presenti all'interno dei seggio elettorale».

Art. 13

13.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

13.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

13.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

13.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

13.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

13.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

13.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

13.13

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

13.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 14

14.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

14.3

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi dei candidati compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a)».

14.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.5

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

14.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

14.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.11

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto al comma 1».

14.12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1».

14.13

[ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1».

14.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

14.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14.16

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

14.17

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

14.18

[BUEMI](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. Dopo le parole: «È nullo», sopprimere le seguenti: «limitatamente ai voti eccedenti»;*
- 2. Dopo le parole: «dell'articolo 4, comma 1»sopprimere le seguenti: «a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».*

14.19

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

14.20

[BUEMI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «alla presente legge», sopprimere le seguenti: «limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».

Art. 15

15.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

15.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

15.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

15.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

15.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

15.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

15.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

Art. 16

16.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

Art. 17

17.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

17.3

[BUEMI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni si sono già tenute applicando il predetto regolamento di cui al decreto n. 170 o sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

17.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

17.6

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione, la durata dei Consigli dell'Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

17.7

[MANDELLI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dei Consigli dell'Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della presente legge. Per le elezioni successive resta ferma la durata prevista dall'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

17.8

[ANITORI](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

17.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

17.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

17.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere il comma 5.

17.12

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 5.

17.13

[MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 5.

17.14

[ANITORI](#)

Sopprimere il comma 5.

17.15

[MARGIOTTA](#)

Sopprimere il comma 5.

17.16

[MARGIOTTA](#)

Al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici».

17.0.1

[MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma, esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

Art. 18

18.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

18.3

[MUSSINI](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, al comma 4, legge n. 247 del 2012, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "se risultavano essere iscritti all'Albo degli avvocati alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

18.4

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.5

[ANITORI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

18.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

18.0.1

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di norme sull'ordinamento della professione forense)

1. All'articolo 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le sezioni giudicanti un iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bolzano, il quale in forza degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche e integrazioni, sceglie l'uso della lingua tedesca, devono essere composte da almeno due membri effettivi e due membri supplenti con adeguata conoscenza della lingua tedesca. Qualora tale membri eletti nelle circoscrizioni di Trento e Rovereto non si dovessero reperire, per assenza o per altro motivo, componenti aventi la suddetta conoscenza linguistica, in deroga a quanto previsto dal comma 3 della presente legge, questi vengono scelti a rotazione tra i componenti con adeguata conoscenza della lingua, eletti nella circoscrizione di Bolzano"».

Art. 19

19.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

Art. 20

20.1

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

Tab.1

[MANDELLI](#)

Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi di voto limitato ai 3/4 degli eligendi):

«

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

Tab.2

[MANDELLI](#)

Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi di voto limitato ai 4/5 degli eligendi):

«

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (4/5)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	4	3	1
7	5	4	1
9	7	5	2
11	8	6	2
15	12	8	4
21	16	11	5
25	20	14	6

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 358 (ant.) del 12/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017
358ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2566, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2519 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2519 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2566, recando entrambi i disegni di legge disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 9 settembre 2015.

La relatrice **FILIPPIN** (PD) ricorda che nella seduta di ieri è stata sollecitata la ripresa dell'esame del disegno di legge in titolo. A suo avviso, anche nella prospettiva di evitare il rischio di disperdere tutto il lavoro fin qui svolto, potrebbe considerarsi opportuno proseguire tale esame solo con riferimento all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, sulla condanna del querelante alle spese e ai danni (ai sensi dell'articolo 427 del codice di procedura penale) in caso di sentenza di non luogo a procedere (la Camera dei deputati ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria), nonché con riferimento all'articolo 5, che, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile prevedendo una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione a mezzo stampa. A tale riguardo la relatrice ricorda altresì che il disegno di legge n. 2284, di riforma del processo civile, all'esame della Commissione, già contiene una modifica del predetto articolo 96 del codice di rito; pertanto si tratta di coordinare la disposizione di cui al citato articolo 5 del disegno di legge n. 1119-B, sulla diffamazione, con la proposta legislativa recante modifiche al codice di procedura civile. In sintesi la relatrice ritiene che si potrebbero stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del disegno di legge in esame e proseguire i lavori della Commissione sui predetti articoli 3 e 5.

Il senatore **CASSON** (PD), ricordando che il testo in esame era stato approvato dal Senato con un'ampia maggioranza, manifesta perplessità, in generale, per le modifiche apportate durante la terza lettura presso la Camera dei deputati, le quali peraltro hanno causato rilevanti divisioni tra le forze politiche in ordine alla valutazione complessiva del disegno di legge. Ritenendo, tuttavia, tale *querelle* infruttuosa e controproducente soprattutto per gli operatori del settore, conviene sull'opportunità, di stralciare una parte del disegno di legge per concludere invece l'esame delle disposizioni relative ai già richiamati articoli 3 e 5.

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII), in via preliminare, osserva che i lavori della Commissione e, dunque, anche quelli concernenti il disegno di legge in titolo dovrebbero essere programmati alla luce degli orientamenti che si andranno consolidando di qui a poco sulla fine della legislatura e, dunque, sulla data orientativa delle prossime elezioni politiche. Nell'incertezza, è preferibile che la Commissione concentri la propria attività su provvedimenti piuttosto semplici sui quali le forze politiche più o meno convergono e che, pertanto, potranno essere agevolmente conclusi. Quanto al disegno di legge in esame, non è d'accordo con la proposta di stralcio avanzata dalla relatrice, in quanto portare a conclusione solo una parte così limitata di un provvedimento importante e atteso costituirebbe una scelta politica affatto chiara.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), a nome del Gruppo di Forza Italia, ribadisce in

particolare la necessità di ripristinare la disposizione che disciplina il diritto all'oblio, così come risultante da testo di cui all'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato, che come è noto è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 5 del testo in esame, ritiene che questa rechi un'opportuna modifica all'articolo 96 del Codice di procedura civile in quanto volta a scoraggiare le azioni intimidatorie.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che, essendo ormai giunti alla quarta lettura del disegno di legge in esame, occorre senz'altro trovare un punto di sintesi tra le varie posizioni delle forze politiche, avvertendo che per il Partito democratico sono prioritarie le questioni relative alle liti temerarie e al diritto all'oblio. In particolare ritiene che potrebbe giungersi ad un accordo sulla disciplina delle questioni sopra dette in tempi assolutamente ragionevoli oltre che compatibili con la fine della legislatura

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) osserva che, mentre ovviamente non manca nell'ordinamento un apparato sanzionatorio sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo penalistico in materia di diffamazione a mezzo stampa, occorre invece colmare una lacuna con riferimento ai casi in cui si pone il problema di prevenire l'attività intimidatoria che troppo spesso viene perpetrata ai danni di giornalisti di piccole e medie testate, che non sono in grado di fronteggiare richieste risarcitorie di entità palesemente ingiustificata e che, quindi, potrebbero in tal modo essere indotti a non pubblicare articoli o inchieste ritenuti da qualcuno scomodi. Per tale finalità occorre senz'altro introdurre una previsione volta a dissuadere dall'esperire liti temerarie, anche per non penalizzare chi lavora con contratti di collaborazione e che sarebbe tenuto, in questi casi, ad anticipare le spesso ingenti spese di giudizio. Peraltro molte volte il giudice compensa le spese di lite nelle controversie risarcitorie anche qualora rigetti la richiesta del querelante. Per tutte queste ragioni si dichiara favorevole alla proposta di stralcio formulata dalla relatrice anche al fine di poter pervenire ad una sollecita conclusione dell'*iter legis* sul punto da ultimo richiamato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) condivide le perplessità espresse dal senatore Palma sulla proposta di stralcio formulata dalla relatrice, in quanto sulle previsioni oggetto di stralcio - come l'articolo 1 recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47 o come l'articolo 2 recante modifiche al codice penale - la Camera è intervenuta in maniera tutto sommato marginale rispetto al testo approvato in seconda lettura dal Senato. Ritiene pertanto necessario non disperdere il lavoro fatto finora e che riguarda la disciplina di aspetti di estremo interesse, quali ad esempio la disciplina sulla rettifica di contenuti non veritieri, anche se non diffamatori, presenti sui siti *on-line* ovvero l'esclusione di pene detentive nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa. Condivide inoltre le considerazioni svolte dal senatore Caliendo circa l'opportunità di mantenere l'attuale previsione dell'articolo 5 del disegno di legge, così come modificata dalla Camera, recante modifica all'articolo 96 del Codice di rito civile.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) dichiara di non condividere la proposta di stralcio perché in questo modo si colpisce al cuore il disegno di legge, così come approvato dal Senato il 29 ottobre 2014. Osserva altresì l'assoluta necessità di reintrodurre il diritto all'oblio, come anche confermato dalle recenti, tragiche vicende giudiziarie che hanno dimostrato la sussistenza di una grave lacuna nell'ordinamento.

Il senatore [MINEO](#) (Misto-SI-SEL) condivide pienamente le considerazioni svolte dalla senatrice Capacchione circa la necessità di intervenire sulle liti temerarie anche al fine di evitare il perpetuarsi di attività intimidatorie condotte ai danni dei giornalisti, che spesso inoltre si concludono con transazioni da parte delle testate giornalistiche preoccupate dall'opportunità di evitare l'instaurazione di controversie giudiziarie a prescindere da una valutazione sul merito delle accuse formulate.

Dopo un breve intervento del presidente [D'ASCOLA](#) - che si dichiara perplesso rispetto all'ipotesi di prevedere la sola pena pecuniaria nelle ipotesi di riscontrata diffamazione a mezzo stampa, anche perché ritiene inefficiente ed antieconomico attivare la macchina giudiziaria penalistica per arrivare a sanzioni sostanzialmente equiparabili a quelle previste per gli illeciti amministrativi - prende la parola la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) dichiarando il proprio impegno a presentare un testo quanto più possibile condiviso al fine di concludere in tempi solleciti l'esame del disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara il proprio ottimismo, anche alla luce della discussione generale, in merito alla possibilità di pervenire ad un testo condiviso in *subiecta materia*; ritiene altresì percorribile l'ipotesi di disporre eventualmente lo stralcio di alcune previsioni del disegno di legge nell'ambito di un più complessivo accordo politico fra le diverse componenti della Commissione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) precisa ulteriormente che, al di là delle significative differenze tra il disegno di legge in titolo e il testo come approvato dal Senato in materia di diritto all'oblio - a seguito della soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1119 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento - non si registrano analoghe differenze rispetto ad altre previsioni del disegno di legge medesimo. Per tali ragioni ritiene che, con ragionevolezza e buon senso, si possa senz'altro procedere alla conclusione dell'esame senza dover procedere allo stralcio di alcuna parte del disegno di legge e persino pervenire ad un accordo unanime sull'intero testo in modo tale da poter anche non dover ricorrere alla votazione in Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 6 febbraio 2017.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

[SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"](#)

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) richiama l'attenzione della Commissione ancora una volta - rifacendosi ai suoi precedenti interventi nelle sedute del 17 giugno 2015, 20 ottobre 2015, 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017 (in quest'ultimo caso in sede di Commissioni riunite 2a e 6a) - sul caso del signore Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, rilevando che, a seguito della visita da parte dell'ambasciatore italiano in Brasile presso la struttura carceraria in cui lo stesso è detenuto, è emersa una situazione inquietante. Il cittadino italiano Pizzolato risulta detenuto in condizioni igienico-sanitarie disumane, in una cella cosiddetta "di punizione", insieme ad altre 11 persone. Deve essere chiaro che il Ministro della giustizia si dovrà assumere tutta la responsabilità politica di quanto accaduto e di quanto potrà accadere in questa drammatica vicenda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa

all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASSON](#) (PD), ad integrazione della relazione illustrativa già svolta nella seduta di ieri, si sofferma su alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo. In particolare, richiama l'attenzione sulle norme di cui agli articoli 3 e 4 che prevedono la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento di illeciti amministrativi. Esprime quindi favore per la specificazione, nel testo in esame, dei requisiti e dei limiti per la semplificazione delle procedure in ordine alle notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede in un altro Stato. Inoltre si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Atto del Governo in esame che prevede modalità specifiche per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato per attività probatoria. Ritiene altresì importante la previsione di cui all'articolo 9 che - si tratta forse del primo precedente normativo al riguardo - prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità competenti degli Stati. Infine, si sofferma più ampiamente sul titolo III del provvedimento in titolo, relativo alle intercettazioni delle comunicazioni. E' prevista infatti un'articolata disciplina che distingue sulla base del luogo in cui si trova la persona sottoposta ad intercettazione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni richieste secondo che le stesse avvengano con trasmissione in tempo reale dei risultati delle attività o mediante loro successiva trasmissione, sulla necessità o meno che lo Stato richiesto debba fornire assistenza tecnica. Sono quindi disciplinati nel dettaglio gli obblighi di informazione tra le diverse autorità giudiziarie.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede al relatore delucidazioni in ordine al rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 13, che prevede l'audizione mediante video-conferenza della persona sottoposta ad indagini, ovvero dell'imputato, del testimone del consulente tecnico o del perito, e la previsione dell'articolo 15 che prevede anche l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica su richiesta di uno Stato parte. In particolare richiama l'attenzione sui possibili effetti che il ricorso a tale ultimo strumento potrebbe avere nell'ordinamento italiano che non lo prevede affatto.

Il RELATORE osserva che l'audizione mediante conferenza telefonica è prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 (articolo 11) entro limiti ben definiti; si può ricorrere alla conferenza telefonica solo qualora questa non risulti contraria ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Tuttavia riconosce che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo è lacunoso dal punto di vista delle garanzie relative alla figura del testimone.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che lo strumento della conferenza telefonica solleva perplessità soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza, in quanto esso risulta inadeguato per assicurare il rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie. Propone pertanto al relatore che, nella formulazione del parere, sia prevista una condizione nel senso di non prevedere l'applicazione della conferenza telefonica per l'audizione del testimone.

Dopo una breve precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) in ordine all'ambito di applicabilità

della conferenza telefonica, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che tale strumento pone altresì problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata, nonché di effettiva libertà nelle risposte del soggetto interrogato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria contrarietà all'utilizzo della conferenza telefonica per l'audizione del testimone. Rileva anzi che, forse, sarebbe preferibile escludere del tutto la possibilità di far ricorso a tale strumento.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via ulteriore, risulta dubbia la necessità di fare ricorso a tale strumento per l'audizione di un testimone in quanto l'ordinamento italiano, per siffatte situazioni, già prevede lo strumento della videoconferenza.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, mentre è ormai consolidato il ricorso allo strumento della videoconferenza, occorre meglio specificare i limiti di applicabilità della conferenza telefonica, ove si decida di consentire il ricorso allo stesso su richiesta di uno Stato parte.

Il presidente [D'ASCOLA](#) richiama l'attenzione anche sul fatto che, utilizzando lo strumento della conferenza telefonica, potrebbero sorgere incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 24 gennaio e del 7 febbraio e riferiti al disegno di legge n. 2566, assunto come testo base nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il disegno di legge n. 2566 - così come approvato dalla Camera e come emerge dai lavori preparatori - si pone come obiettivo quello di assicurare una più certa perseguibilità per i reati di atti sessuali nei confronti di minori di età compresa tra i dieci e i quattordici anni, i quali oggi non verrebbero perseguiti in quanto i genitori avrebbero paura di presentare denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, in quanto sarebbe necessario attivare la "lunga" procedura della nomina del curatore speciale. Al fine di raggiungere tali circoscritti obiettivi si ritiene di introdurre la procedibilità di ufficio per tutti le ipotesi di cui all'articolo 609-

quater del codice penale, con la conseguente riconduzione a tale nuova disciplina anche di ipotesi diverse da quelle asseritamente considerate dai proponenti. A tale riguardo sottolinea altresì che, per quanto riguarda la nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, tale procedura non è affatto lunga ma può durare un periodo di tempo estremamente breve; in secondo luogo, in molte ipotesi di atti sessuali compiuti a danno di minorenni già oggi il codice penale prevede la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale. Infine, sottolinea quell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale (tra le altre si veda Cassazione penale sez. III n. 32339 del 2015) secondo il quale, nelle ipotesi in cui il reato di prostituzione minorile di cui al primo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale concorra con quello di atti sessuali con minorenne, in ragione della differente oggettività giuridica delle fattispecie criminose nonché per la diversità degli elementi costitutivi, la disciplina sulla procedibilità d'ufficio prevista per il primo reato finisce inevitabilmente per attrarre anche la perseguibilità del reato di atti sessuali con minorenni e, quindi, anche in questo caso la situazione risulta già regolamentata. Conseguentemente, l'intervento normativo in oggetto appare corrispondere ad una dubbia necessità e comunque dovrebbe avere un ambito di applicazione molto più circoscritto e limitato di quanto non sia invece previsto dal disegno di legge n. 2566. Chiede infine ai membri della Commissione se sarebbero disponibili sempre e comunque ad esporre i propri figli minorenni alla partecipazione ad un processo penale, qualora gli stessi risultassero vittime delle condotte in questione; chiede poi di riflettere sull'impatto che questo avrebbe nei confronti dei minori specie in piccoli comuni, data l'ampia diffusione che la notizia potrebbe avere in quelle realtà territoriali. In queste circostanze, il mantenimento della previsione della procedibilità a querela acquista un rilievo di garanzia ancora più stringente, in quanto attiene non soltanto alla tutela della persona offesa ma di tutte le persone e le famiglie che sono coinvolte nella vicenda, trattandosi di atti sessuali che si compiono con il consenso della persona offesa. Per tali ragioni esprime profonde perplessità sia sulla generale impostazione di fondo del disegno di legge n. 2566, sia sull'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice che aggiunge una lettera c) all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge medesimo introducendo un ulteriore comma all'articolo 609-*septies* con il quale si prevede la procedibilità a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da un minorenne, facendo salva la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) dichiara che l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come emerge chiaramente dai lavori preparatori ed in particolare dall'ampio dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, è assolutamente condivisibile e va salvaguardata. E' necessario in particolare assicurare risposte forti contro atti che ormai non appartengono più alla sfera della moralità pubblica, ma sono considerati comportamenti contrastanti con la libertà personale dei soggetti coinvolti. Per tale ragione è assolutamente necessario colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento - come anche testimoniato da alcune significative pronunce della giurisprudenza di legittimità - che si determina anche nelle ipotesi di prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, ed in particolare nelle ipotesi in cui, non ricorrendo le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento alla prostituzione, previste invece al primo comma dello stesso articolo 600-*bis*, l'atto sessuale commesso ai danni di minori di età compresa tra i dieci e quattordici anni, anche se in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità, è procedibile a querela, essendo prevista la procedibilità d'ufficio solo se il predetto reato sia commesso ai danni di un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Anche tenuto conto di tali considerazioni giudica quindi opportuno ritirare il proprio emendamento 1.100, ritenendo preferibile mantenere inalterata la formulazione del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (Ncd-CpE)) dichiara dunque decaduti tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 testé ritirato dalla relatrice.

Prende la parola il senatore **FALANGA** (*ALA-SCCLP*) per esprimere il proprio dissenso rispetto alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Ginetti ed in particolare osservando che, soprattutto quando l'atto sessuale è compiuto tra soggetti entrambi minorenni, è necessario demandare alla autonoma valutazione dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale se attivare o meno lo strumento della querela. E' in questo modo, infatti, che è possibile compiutamente assicurare una garanzia dei diritti individuali di tutte le persone coinvolte, ivi compresa la persona offesa.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Palma, ammonisce sul pericolo di introdurre normative eccessivamente punitive che non tengono adeguatamente conto dell'esigenza altrettanto importante di tutelare la sfera di incolumità, anche psicologica, dei minori e di tutte le persone coinvolte nelle vicende in questione.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) auspica una rapida conclusione dell'esame in Commissione, al fine di consentire all'Aula di poter definire i punti controversi che attengono ad argomenti molto delicati e complessi e sui quali appare senz'altro opportuno un confronto aperto. Infatti sia i sostenitori dell'esigenza di assicurare la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, sia quelli che sostengono una posizione diversa adducono argomentazioni non prive di pregio e quindi meritevoli di considerazione.

Dopo un breve intervento del senatore **MINEO** (*Misto-SI-SEL*) - volto ad evidenziare la serietà dei punti problematici affrontati dai senatori Palma, Caliendo e Falanga invitando ad una riflessione in ordine a possibili rischi di un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sulla procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di atti sessuali con minorenni - il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), in sede di illustrazione del disegno di legge in titolo, rammenta che il testo - come licenziato dal Senato in prima lettura - si componeva di un articolo unico, il quale inseriva nel Testo Unico sull'edilizia un nuovo articolo 44-*bis*. La nuova disposizione individuava 11 criteri di priorità calibrati su parametri di varia natura, ai quali il pubblico ministero (individuato quindi come organo preposto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi) doveva attenersi nell'esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 44 del Testo Unico sull'edilizia.

La proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge risulta, nella formulazione all'esame della Commissione, composto di quattro articoli. L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità

per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio).

Come è emerso anche nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia della Camera l'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pubblico Ministero dovrà dare adeguata considerazione: agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

I successivi articoli sono stati introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 2 modifica l'articolo 41 Testo Unico sull'edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.

La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

L'articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.

Il RELATORE rimette infine alla valutazione della Commissione l'opportunità - previo eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni - di mantenere o meno l'impostazione sottesa alle significative modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio, e si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti 1.39 e 1.40 che sono strettamente connessi agli emendamenti 1.5 e 1.6.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo ulteriore emendamento relativo all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge n. 2284.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (Ncd-CpE)*) avverte che si intende rinunciata l'illustrazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1119-B\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al*

codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice, senatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia che intende presentare nuovi ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1119-B](#)

G/1119-B/1/2

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B
premessi che:

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa prevedendo, in particolare, l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, la cui rubrica reca «Definizione di stampa o stampato», con il quale si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali;

osservato che:

nello stesso articolo è stata novellata anche la disciplina del diritto di rettifica prevedendo che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione;

considerato che:

il provvedimento in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche *on line*, precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta, come per i quotidiani cartacei, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL, ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata *on line*;

tenuto inoltre conto del fatto che il provvedimento sottoposto al nostro vaglio ha meritoriamente previsto, in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, il fatto che l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e che il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e che della stessa procedura può avvalersi l'autore

dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di disporre eventuali ulteriori iniziative volte ad adottare le opportune misure per inserire, tra le indicazioni obbligatorie, il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente. In particolare i giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina: il luogo e l'anno della pubblicazione; il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, il nome del referente responsabile alla presa in carico delle richieste di rettifica, con la specificazione che gli obblighi di pubblicità si applicano anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata. Si richiede ciò perché tali indicazioni consentirebbero, all'utente che ritenga di avvalersi del diritto di rettifica, la possibilità di conoscere facilmente e, soprattutto, immediatamente, a chi e in che modo egli possa rivolgere la richiesta di godimento del diritto di rettifica.

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. ? L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? (*Indicazioni obbligatorie*). ? Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche» con la seguente: «rilevanza».

1.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera e), al primo periodo sopprimere le parole: «non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta», e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione on line di», con le seguenti: «effettuata su».

1.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «della multa» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto della capacità reddituale del condannato;».

1.5

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.6

[MINEO, DE PETRIS, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.7

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1000».

1.8

[RICCHIUTI, GUERRA, CASSON](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-ter. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-quater. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

5-quinquies. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende.

Conseguentemente:

- a) *sopprimere l'articolo 3;*
- b) *sopprimere l'articolo 5.*

Art. 2

2.1

[MUSSINI, SIMEONI, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.2

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto il seguente comma:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.3

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.4

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.0.1

[BATTISTA](#), [ERAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ORELLANA](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo di stampa, nel *blog* o nella piattaforma di rete sociale, ritenute lesive dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet*, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.4

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.5

[ANITORI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma in favore della cassa delle

ammende, determinata in via equitativa e comunque non inferiore a 1.000 euro».

3.2

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

3.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può altresì condannare» con le seguenti: «altresì condanna».

3.5

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [MUSSINI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «della cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di sostegno alle spese legali, istituito presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana».

3.6

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sono aggiunte, infine, le parole: «proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».

Art. 5.

Art. 5

5.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on-line o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

5.2

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «testate giornalistiche on line» sono aggiungete le seguenti: «registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 384 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
384ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO E
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER GIOVEDÌ 18 MAGGIO**

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) chiede al Presidente D'Ascola di sconvocare possibilmente la seduta già prevista per domani sera alle 19 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea per la trattazione del disegno di legge n. 2134 in materia di codice antimafia.

Il presidente **D'ASCOLA**, previo assenso dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dispone la sconvocazione della seduta già convocata per domani alle ore 19 e la convocazione di un'ulteriore seduta della Commissione, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 8,30 di giovedì 18 maggio.

**SULL'INVITO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMAFIA
RIVOLTO A DUE COMMISSARI A RITIRARSI DAI LAVORI PERCHÉ SOTTOPOSTI AD
INDAGINE**

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*) ritiene doveroso comunicare alla Commissione che, ancora una volta, si è consumata una nuova *querelle* relativa all'avviso di garanzia di cui è stato destinatario in ordine alle presunte pressioni che egli stesso avrebbe esercitato nei confronti di alcuni prefetti, in merito alle problematiche connesse con il rilascio delle interdittive antimafia. Ricorda, infatti, di aver appreso dai giornali che l'Ufficio di Presidenza della Commissione bicamerale antimafia gli ha rivolto un esplicito invito - peraltro rivolto anche al deputato Riccardo Nuti (autosospeso dal Movimento 5 Stelle in quanto sotto inchiesta a Palermo per la vicenda delle firme false sulle liste alle elezioni amministrative) - a ritirarsi dai lavori della Commissione medesima in quanto indagati. In linea di principio contesta la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza dell'antimafia nei suoi confronti in quanto semplicemente indagato - e quindi neppure rinviato a giudizio - per di più per opinioni espresse costantemente nell'esercizio della propria attività di parlamentare, anche mediante atti del sindacato ispettivo. Inoltre giudica palesemente contraddittorio il fatto che un simile invito a non partecipare ai lavori della Commissione antimafia non sia stato rivolto anche ai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, vicepresidenti della stessa Commissione antimafia e appartenenti al Partito democratico, nei confronti dei quali la Giunta delle autorizzazioni a procedere si è pronunciata in queste ore proprio perché indagati, a loro volta, per presunte diffamazioni collegate a dichiarazioni rese dagli stessi nell'ambito delle loro attività di componenti della Commissione antimafia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che nessun parlamentare può accettare un invito di siffatto tipo, in quanto è inammissibile che non si possa partecipare alle attività degli organi parlamentari per il solo fatto di essere iscritti nel registro delle notizie di reato.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) precisa che il deputato Nuti non è più membro del Movimento 5 Stelle ma è iscritto al Gruppo Misto; in ogni caso i fatti di cui è accusato il senator Giovanardi sono gravi al punto che è più che mai ragionevole ed opportuno l'invito rivolto a quest'ultimo di non partecipare alle sedute della Commissione antimafia.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene singolare che in Commissione giustizia si debba discutere dei fatti in questione. Tuttavia non gli sembra inopportuno ribadire - dopo le dichiarazioni del senatore Giarrusso - che il procedimento nei confronti del senatore Giovanardi è palesemente in una fase nella quale non possono essere dati per scontati fatti che scontati non sono; nel caso di specie i colloqui tra il senatore Giovanardi e alcuni prefetti in materia di rilascio delle interdittive non significano affatto che lo stesso senatore Giovanardi abbia potuto esercitare delle pressioni o minacce, ma solo che quest'ultimo ha evidentemente sostenuto le proprie ragioni di critica alle modalità con cui veniva applicata la normativa vigente in materia.

IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che sono stati presentati al disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti si danno per illustrati. Si passa quindi ai pareri della relatrice, senatrice Capacchione, e del rappresentante del Governo sugli emendamenti medesimi.

La RELATRICE raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1, mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 2.2 e 3.1. Quindi ritira l'emendamento 3.2. Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione degli emendamenti a sua firma 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3, ritira l'emendamento a propria firma 3.5 mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 3.4 e 8.1.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, esprime pareri conformi a quello della relatrice.

Si passa dunque alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, il presidente [D'ASCOLA](#) mette in votazione l'emendamento 2.1 che risulta approvato.

Essendo assorbito l'emendamento 2.2, il presidente D'Ascola dichiara decaduto l'emendamento 3.1, in assenza del proponente.

Dopo che risulta approvato l'emendamento 3.3, viene respinto l'emendamento 3.4.

Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, mentre risulta respinto l'emendamento 8.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2093, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la relatrice, senatrice Fillippin, ha presentato la proposta di

stralcio S1.1, pubblicata in allegato al resoconto, volta a stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del disegno di legge in titolo. Tuttavia fa presente che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il Senato può discutere e deliberare in ordine al disegno di legge medesimo solo limitatamente alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Conseguentemente la proposta di stralcio deve essere ritenuta inammissibile in riferimento ad articoli del disegno di legge già conformemente approvati dai due rami del Parlamento. Pertanto dichiara inammissibile la proposta in esame in ordine all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119-B.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) a nome del Gruppo di Forza Italia preannuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio testé presentata dalla relatrice, per la parti dichiarate ammissibili, in quanto questa impedisce di disciplinare organicamente la materia della diffamazione a mezzo stampa. Infatti, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe assai scarno il contenuto del disegno di legge al punto che sarebbe anche irragionevole una sua approvazione da parte di questo ramo del Parlamento.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) esprime perplessità analoghe a quelle già manifestate dal senatore Caliendo ed invita la relatrice e tutta la maggioranza a desistere dalla presentazione della predetta proposta di stralcio, in quanto il Parlamento non può in questa legislatura mancare l'occasione storica di portare a compimento una riforma organica della materia della diffamazione a mezzo stampa.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) - pur comprendendo le ragioni politiche sottese alla proposta di stralcio in questione che, evidentemente, si sostanziano in un mancato accordo all'interno della maggioranza rispetto al testo approvato in prima lettura da questo stesso ramo del Parlamento - ritiene che sarebbe irrisorio intervenire solo su alcune questioni *a latere* della materia in esame, come le liti temerarie, senza fornire ai cittadini una adeguata tutela in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*), replicando alle osservazioni, precisa che in via generale la proposta di stralcio, come previsto dall'articolo 101 del Regolamento, non comporta il rigetto di determinate disposizioni di un disegno di legge ma consente che la Commissione possa riflettere ulteriormente su alcune parti del disegno di legge, proseguendone l'esame con riferimenti alle parti restanti. Precisa inoltre che la proposta di stralcio da lei stessa presentata trova giustificazione nel fatto che dall'esame parlamentare fin qui svolto non deriva nel testo in esame un soddisfacente equilibrio tra gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in ordine al rapporto tra rettifica e querela per diffamazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sulla proposta di stralcio in esame, ricordando inoltre che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo contengono disposizioni già approvate nelle precedenti legislature in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) precisa che l'attuale processo per diffamazione appare più garantista rispetto a quello proposto dal disegno di legge e che il tema della diffamazione e della rettifica non possono essere scissi da quello della disciplina dei social network. Pertanto ritiene ragionevole approvare la proposta di stralcio testé illustrata dalla relatrice.

Dopo che è stato verificato il prescritto numero di senatori, il presidente [D'ASCOLA](#) mette in votazione la proposta di stralcio S1.1 - limitatamente alla parte dichiarata ammissibile - che risulta approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti relativi agli articoli oggetto dello stralcio.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Prende avvio la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 10 maggio scorso.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in sede di illustrazione delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo parlamentare, svolge alcune premesse di carattere metodologico sul contenuto del disegno di legge in titolo, che a suo avviso estende in maniera eccessiva l'ambito di applicazione dell'intervento normativo che si è reso necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. A tale proposito non ritiene che l'introduzione di una disciplina in materia di cognome dei figli così ampia ed estesa rappresenti una esigenza urgente ed indifferibile, né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista sociale. Esprime più nello specifico serie perplessità sulle proposte emendative che, in caso di mancato accordo tra i genitori, sono volte ad attribuire al figlio il cognome materno prima di quello paterno. Tale proposte, infatti, non sembrano poter risolvere i problemi di incostituzionalità sollevati dalla sentenza della Corte testé citata. Ritiene invece assolutamente condivisibili le proposte emendative che, come l'emendamento 1.14 a prima firma del senatore Lumia, prevedono che il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmetta al proprio figlio solo il primo cognome. Tale proposta infatti preserva l'esigenza a suo avviso assolutamente necessaria di assicurare certezza ai rapporti giuridici e la conservazione dell'identità dei soggetti interessati, garantendo anche alle successive generazioni una chiara trasmissione del cognome familiare. Sottolinea altresì come la scelta del cognome dei figli debba essere lasciata all'autonoma determinazione dei nubendi, che andrebbe formalizzata nel corso della celebrazione del matrimonio e non già in un momento ad essa successivo, analogamente a quanto avviene per la scelta del regime patrimoniale dei coniugi. In caso di mancato accordo, andrebbe poi individuato un criterio chiaro, come può essere quello del primo cognome in ordine alfabetico. Ritiene inoltre altamente inopportuno

che il figlio, quantunque maggiorenne, possa modificare il proprio cognome, potendo tutt'al più aggiungere un secondo cognome a quello precedentemente attribuitogli dai genitori. I medesimi criteri dovrebbero valere anche per i figli nati fuori dal matrimonio e per gli adottati.

In conclusione, ritiene che sia possibile raggiungere un accordo in Commissione su un testo condiviso, a patto che vengano effettuati interventi minimali alla normativa attualmente in vigore. Qualora invece si ritenesse di mantenere l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come approvato dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia fin d'ora che il proprio Gruppo parlamentare utilizzerà tutti gli strumenti regolamentari a disposizione per contrastarne l'approvazione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*) esprime condivisione per le criticità emerse durante il dibattito e dichiara che l'intervento in oggetto è volto a regolamentare un numero esiguo e pressoché irrilevante di situazioni di conflitto, sulle quali peraltro la normativa vigente già oggi consente di rivolgersi al Prefetto al fine di attribuire ai figli il cognome materno, anziché quello paterno. Ritiene altamente scorretto abbandonare una tradizione giuridica ampiamente consolidata e profondamente radicata nella coscienza sociale. Le scelte adottate con il disegno di legge in titolo, come approvato dalla Camera, oltre a poter incidere negativamente sull'equilibrio psicologico e personale del figlio, rischiano di creare profonda incertezza sui criteri di scelta e trasmissione del cognome dei figli, che si aggravano con il passare delle generazioni. Esprime analoghe gravi perplessità rispetto alla scelta di adottare, in caso di mancato accordo tra i genitori, il criterio alfabetico in quanto così facendo alcuni cognomi (segnatamente quelli che iniziano con le ultime lettere dell'alfabeto) rischiano di estinguersi.

Il senatore [EALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) dichiara di aderire alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma, pur ritenendo opportuno svolgere alcune precisazioni. Ferma restando la necessità di non modificare la scelta del cognome dei figli dopo la loro nascita, ritiene altresì essenziale approfondire meglio le modalità di scelta del cognome, in quanto un'eventuale applicazione analogica della disciplina sulla scelta del regime patrimoniale dei coniugi potrebbe determinare gravi problemi di certezza del diritto, considerato che il regime patrimoniale può essere sempre modificato nel corso del rapporto matrimoniale previo accordo dei coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2093](#)

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.

2.2

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Peraltro"

Art. 3

3.1

[PETRAGLIA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: "e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati", con le seguenti: "nominati dal Presidente del Senato della Repubblica" e sopprimere le parole "costituito in almeno un ramo del Parlamento";

al comma 2 sostituire le parole: "I Presidenti delle Camere assicurano" con le seguenti: "Il Presidente del Senato della Repubblica assicura";

al comma 3 sostituire le parole: "di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento" con le seguenti: "dal Presidente del Senato della Repubblica tra i membri del Senato,".

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole "per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati" con le seguenti "a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica".

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole "alle Camere" con le seguenti "al Senato della Repubblica".

3.2

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

3.3

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3-bis. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3-ter. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3-bis, ultimo periodo.».

3.4

[MALAN](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. "La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari".

3.5

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 4.

Art. 5

5.1

LA RELATRICE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Fermo restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.»

5.2

LA RELATRICE

Sostituire il secondo comma con il seguente: «Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.»

5.3

LA RELATRICE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 8

8.1

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi dalla sua costituzione" con le seguenti: "entro la fine della XVII Legislatura"

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119-B](#)

S1.1

LA RELATRICE

Stralciare gli articoli 1,2,4 e 6.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 406 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
406ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione della Presidenza e della Commissione sull'opportunità di esaminare attentamente i punti critici del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, quali emersi nel corso del dibattito, affinché tutte le forze politiche possano convergere su alcune proposte emendative, al fine anche di valutare una nuova richiesta di deferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che finora i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza non hanno manifestato in modo concreto l'intenzione di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati; il che sottende la necessità, per il gruppo di Forza Italia, di proseguire l'esame in sede referente. Per contro, ove i Gruppi di maggioranza dovessero manifestare la propria disponibilità a modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, quanto meno sui punti critici illustrati nella precedente seduta, il Gruppo di Forza Italia dichiara, fin da ora, la propria apertura a valutare un'eventuale richiesta di nuova assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge medesimo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che, una volta chiusa la discussione generale, la fase emendativa può rappresentare un momento utile di riflessione per tutte le forze politiche che intendano convergere su alcune proposte di modifica ritenute, a vario titolo, necessarie in ordine al disegno di legge n. 2719.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), condividendo la proposta testé illustrata dal Presidente, osserva che non vi è alcuna pregiudiziale volontà della maggioranza e, in particolare, del Partito Democratico, di "blindare" il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che, prima di chiudere la discussione generale e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, è opportuno attendere la presenza della relatrice.

Il presidente [D'ASCOLA](#) conviene e sospende l'esame dei disegni di legge in titolo.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Interviene il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, a titolo personale, manifesta una non contrarietà di fondo al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, in via preliminare, esprime delle perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge, come quella relativa alla definizione di testimone di giustizia (articolo 2) qualificato come colui che rende dichiarazioni di "attendibilità intrinseca". A tale riguardo osserva che l'attendibilità non può essere intrinseca, ma più opportunamente dovrebbe essere riferita ad un soggetto. Analogamente manifesta dubbi sulla reale efficacia deterrente della norma che prevede l'aggravante per il reato di calunnia commesso dal testimone di giustizia stesso. In ogni caso, queste ed altre disposizioni non chiare potranno essere corrette nell'ambito della fase emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con le osservazioni critiche testé manifestate dal senatore Palma circa l'impiego della nozione di attendibilità intrinseca del testimone di giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale in questa seduta, stabilisce quindi che entro la seduta della Commissione prevista per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale medesima.

Il relatore [LUMIA](#) (PD) concorda con l'organizzazione dei tempi della discussione proposta dal Presidente, auspicando che prima della pausa estiva possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2211\)](#) *PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 2681 già approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza e infine il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

Più dettagliatamente l'articolo 1 delega il Governo ad emanare ? entro 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge ? uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve "tenere conto" della normativa UE, nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL.

La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 2, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Per la disciplina del nuovo modello processuale il disegno di legge prevede puntuali criteri di delega.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi precedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese", ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la

definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico. Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia; il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo; dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Infine l'articolo detta principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi.

Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento prevede, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto di una serie di principi, fra i quali, l'attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante"; la possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "misure protettive" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale e la previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75 per cento del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti; estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo. Il Governo dovrà prevedere proposte che abbiano natura liquidatoria quando siano ritenute, per l'apporto di risorse esterne, necessarie a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari; riformare le misure protettive, con

particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati; ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale; rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo; integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. La disposizione inoltre detta ulteriori specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella vigente legge fallimentare una autonoma considerazione.

L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega concerne - nelle procedure concorsuali di minore complessità - la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi riguarda l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti.

Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo. Per quanto riguarda liquidazione dell'attivo fallimentare, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura.

L'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione. Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà, nell'esercizio della delega, prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia; disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il

debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore; introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode; consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva), adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato, fra le altre: a regolamentare una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; e a prevedere che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La finalità dell'intervento normativo risiede, in particolare, nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria

L'articolo 13 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento, da un lato, con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza e, dall'altro, con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

L'articolo 14 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune modifiche al codice civile. Il Governo, fra le altre, dovrà prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata; affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma; integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali, includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale; estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria

la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società - per due esercizi consecutivi- presenta alcuni requisiti dimensionali.

L'articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate, e nelle quali la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

L'articolo 16 reca disposizioni di carattere finanziario.

Il Relatore quindi ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza essendo ampiamente condiviso da quasi tutte le forze politiche; peraltro una rapida approvazione del testo in esame è sollecitata dall'Unione europea che ritiene essenziale la riforma delle procedure di crisi d'impresa e dell'insolvenza ai fini della ripresa economica del Paese. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere rapidamente l'esame del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) stabilisce che entro la seduta fissata per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2719\)](#) *Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) *URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

[\(2424\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

In presenza della relatrice riprende l'esame precedentemente sospeso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 2719 - che viene assunto come testo base - per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

In assenza del relatore Falanga, il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame precisando tuttavia che anche le richieste di iscrizione a parlare in discussione generale sul disegno di legge in titolo dovranno pervenire, entro la seduta prevista per giovedì 20 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)** presenta ed illustra l'emendamento 2.0.1000, in materia di diritto all'oblio, pubblicato in allegato al resoconto, in riferimento al quale il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì 24 luglio, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1119-B**

Art. 2

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 416 (pom.) del 21/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017
416ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.0.1000 - pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2017 - nonché una proposta di coordinamento della relatrice medesima. I subemendamenti e la proposta di coordinamento sono pubblicati in allegato.

Prende quindi la parola la relatrice **[FILIPPIN](#)** (PD) per specificare che la propria proposta emendativa 2.0.1000 si giustifica con l'esigenza di inserire una previsione che tuteli il soggetto diffamato o leso nell'onore e nella reputazione dall'indicizzazione *on line* o nei motori di ricerca di notizie dai contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge. Con la proposta emendativa in oggetto si prevede che, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle

informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato possa avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge. Viene così attribuita all'interessato una tutela alternativa a quella giudiziaria, potendo lo stesso proporre anche ricorso in via amministrativa ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003). In caso di morte dell'interessato le facoltà e i diritti attribuiti a quest'ultimo possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente. In tal modo si vuole, per un verso, riproporre con contenuti sostanzialmente analoghi la disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato in seconda lettura - poi espunto durante l'esame in terza lettura presso l'altro ramo del Parlamento - per altro verso offrire idonea copertura legislativa ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ed elaborato a partire dalla sentenza della Cassazione civile, sezione III, del 5 aprile 2012 n. 5525, con cui la corte di legittimità ha riconosciuto la tutela del diritto all'oblio come indefettibile corollario del diritto alla protezione dei dati personali. Ricorda infine che un rafforzamento specifico del diritto alla riservatezza in senso costituzionalmente orientato è stato altresì previsto anche con l'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante misure di contrasto al cosiddetto "cyberbullismo".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119-B](#)

Art. 2

2.0.1000/1

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 2.0.1000, sopprimere il comma 1.

2.0.1000/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere, a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali, l'eliminazione dei contenuti dichiarati diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge".

2.0.1000/3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 2.0.1000, dopo le parole "nell'articolo" inserire le seguenti:

"pubblicato sulle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47."

2.0.1000/4

[MUSSINI](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole: "di eliminazione o" nonché le parole "dei contenuti diffamatori o comunque"

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2-bis con la seguente: "(Misure a tutela del soggetto leso)".

2.0.1000/5

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, sostituire le parole da "diffamatori" sino alla fine del periodo, con le seguenti: "il cui carattere diffamatorio è stato accertato con sentenza definitiva".

2.0.1000/6

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, dopo la parola "diffamatori", inserire le seguenti: "già accertati giudizialmente".

2.0.1000/7

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a seguito di sentenza definitiva".

2.0.1000/8

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000 sopprimere il comma 2.

2.0.1000/9

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 sopprimere il comma 2.

2.0.1000/10

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire la parola "cinque" con la seguente: "trenta".

2.0.1000/11

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire la parola "cinque" con la seguente: "venti".

2.0.1000/12

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire la parola "cinque" con la seguente: "quindici".

2.0.1000/13

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 sopprimere il comma 3.

2.0.1000/14

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto".

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-bis**

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

Art. 3

3.Coord.1

LA RELATRICE

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo 'Contro il capo della sentenza che decide sulla richiesta di condanna del querelante ai sensi del comma 3-bis possono proporre impugnazione a norma dell'articolo 428 il querelante e l'imputato.'.

1-ter All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole 'nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile' sono sostituite dalle seguenti ', al pagamento di una somma determinata in via equitativa a favore dell'imputato, nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile'."

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 417 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
417ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente [BUCCARELLA](#) avverte che prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver premesso che il Gruppo di Forza Italia si è limitato a presentare ben poche proposte di modifica al disegno di legge in esame, invita la maggioranza a ritornare sui propri passi in ordine agli articoli (1, 2 e 6) di cui la Commissione ha deliberato di proporre lo stralcio nella seduta dello scorso 16 maggio. Ribadisce la contrarietà della propria parte politica allo stralcio dei predetti articoli ricordando, peraltro, che alcune disposizioni oggetto dello stralcio erano state già approvate da entrambi i rami del Parlamento. Inoltre fa presente che le stesse disposizioni stralciate avevano superato il vaglio di almeno uno dei rami del Parlamento nelle scorse

legislature, quantunque il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa non fosse stato approvato in via definitiva. Preannuncia quindi l'intento del Gruppo di Forza Italia di riproporre in Assemblea le disposizioni degli articoli stralciati, qualora in Commissione non si addivenisse ad una convergenza con le forze politiche di maggioranza per la definizione di un testo basato sull'ampio lavoro svolto fin qui dal Parlamento.

Il senatore **LUMIA** (PD) osserva che ormai si è giunti alla quarta lettura del disegno di legge in titolo e, pertanto, i margini di modifica dello stesso sono assai ridotti. Ricorda quindi che i Gruppi parlamentari si erano orientati a convergere sulle sole modifiche relative al diritto all'oblio e all'azione temeraria. Auspica pertanto che si possa procedere speditamente in questa direzione.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) sulla posizione del Gruppo di Forza Italia, il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) conferma quanto testé osservato da quest'ultimo, ribadendo che la questione dello stralcio può essere comunque rivista in occasione dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2835) Deputati VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra il disegno di legge di legge in titolo recante "Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni", già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel merito, il disegno di legge si compone solo dell' articolo 1 che interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia.

In particolare segnala che dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene, invece, sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), anch'essa oggetto di modifiche a seguito della recente riforma della geografia giudiziaria.

Rileva che, in particolare, il disegno di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia ? la modifica può dirsi consequenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia ? ; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegara; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

Segnala che il comma 3, recante la disposizione transitoria, è stato modificato durante l'iter presso la

Camera dei deputati, prevedendo che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi si specifica che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Inoltre sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta - nell'attuale comma 4 - la previsione che i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

I commi da 5 a 7 dettano, infine, disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni (comma 5); ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le modifiche alle piante organiche degli uffici del giudice di pace interessati dalla riforma (giudici di pace di Città della Pieve e di Orvieto) (comma 6); ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto e (comma).

Segnala, infine, che le disposizioni specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.

Auspica infine che il disegno di legge in titolo, che è stato approvato in sede legislativa alla Camera dei deputati, possa avere un *iter* accelerato anche presso questo ramo del Parlamento, in quanto, come è noto, mira ad ovviare ad alcune situazioni di disagio organizzativo verificatesi a seguito della nuova normativa sulla geografia giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si dichiara favorevole all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in esame, sottolineando peraltro talune criticità che, comunque, non gli impediscono di preannunciare fin da ora il voto favorevole sullo stesso.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'urgenza di questo provvedimento, che risolverebbe un importante problema legato ai circondari dei tribunali di Perugia e di Terni, correggendo una svista che ha riflessi negativi rilevanti nella quotidianità fruibilità del servizio giustizia. Auspica che l'ampio consenso che si è registrato alla Camera possa essere replicato in Senato, anche attraverso un'approvazione del testo del disegno di legge direttamente in Commissione.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) sottolinea l'esigenza di approfondire le problematiche sottese al disegno di legge in titolo, anche al fine di verificare se vi sono altre sviste o correzioni da apportare in altri contesti geografici. Ritiene infatti necessario un intervento legislativo correttivo degli errori commessi dalla recente riforma della geografia giudiziaria che sia il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga, ritiene che andrebbe fatta una riflessione più ampia sulla riforma complessiva della geografia giudiziaria. Cita, a mero titolo esemplificativo, le criticità sottese alla scelta legislativa di eliminare il tribunale di Rossano calabro, privilegiando quello di Castrovillari: tale scelta si sarebbe rivelata errata anche in considerazione della maggiore concentrazione di organizzazioni malavitose riscontrabile nella zona di Rossano.

Dopo che anche la senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*) ha espresso perplessità su talune scelte di fondo effettuate dal legislatore ordinario al momento della revisione della geografia giudiziaria - con particolare riferimento alla soppressione del tribunale di Bassano del Grappa - e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per

la presentazione degli emendamenti a giovedì 28 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ([n. 437](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che lo schema di decreto ministeriale in titolo si iscrive nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge n. 247 del 2012 introducendo, nello specifico, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. L'articolo 2 stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il CNF, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale.

L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico-scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

La richiesta si intende accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza di accreditamento. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi previste dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge n. 247 del 2012. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, secondo quanto previsto dall'articolo 40, della legge n. 247 del 2012.

L'articolo 3 disciplina i contenuti del corso di formazione. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove

previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. I corsi prevedono approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie ed alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; ordinamento e deontologia forense; tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale ? in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012 - il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.

L'articolo 4 dispone che i soggetti che organizzano i corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

In base all'articolo 5 il corso ha una durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze, nonché la frequenza presso lo studio professionale, l'Avvocatura dello Stato, gli uffici giudiziari (prevista dall'articolo 44 della legge n. 247 del 2012) o altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

I soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

In base all'articolo 7 i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge 247 del 2012 e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal CNF. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle 50 ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'UE secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera c), della legge n. 247 del 2012, nel limite massimo di sei mesi.

L'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e la verifica finale.

Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, ed alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 dello schema.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è costituita da 9 componenti e da un presidente designato dal CNF. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del CNF, nonché con l'eventuale attività di docente nell'ambito dei corsi di formazione. La Commissione dura in carica 4 anni. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Essa viene nominata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento.

La Commissione elabora, tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande ? da aggiornare ogni 6 mesi - per le verifiche nelle materie insegnate nei corsi di formazione. Le linee guida elaborate dal CNF indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, affinché questi le metta a disposizione dei soggetti formatori in una piattaforma telematica da essi esclusivamente accessibile. I soggetti organizzatori dei corsi designano la Commissione di valutazione interna - ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012 - che svolgerà i compiti relativi all'effettuazione delle verifiche intermedie e della verifica finale. La Commissione dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 10 dispone la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 2886, costituente la legge europea 2017, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, che è il quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 e, quindi, dall'inizio della legislatura.

Esso è volto a trasporre direttamente nell'ordinamento interno gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e si compone di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi.

Con specifico riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia si segnalano le seguenti previsioni: l'articolo 1 reca disposizioni in materia di avvocati "stabiliti", ovvero degli avvocati che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia. Viene ridotto da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito UE ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si prevede altresì la proficua frequentazione della Scuola superiore dell'Avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet. È attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi della società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata prevista una sanzione amministrativa da 10.329 euro a 61.974 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, predispone, novellando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, sanzioni da 120.000 euro fino a 2 milioni e mezzo di euro per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso "a un'Internet aperta". Sono previsti poteri cautelari dell'AGCOM volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati. La rubrica dell'articolo fa riferimento al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza e si compone di due articoli.

L'articolo 5 reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro "minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura dalla Camera, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata la procedura di infrazione n. 2011/4147, che ha condotto alla condanna dell'Italia per inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva medesima (sentenza dell'11 ottobre 2016, causa C-601/14). In particolare, si rimuovono le condizioni reddituali per accedere all'indennizzo, nonché la necessità della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono inoltre i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a

5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo. La disposizione estende inoltre la disciplina indennitaria a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 (come richiesto dalla direttiva), mentre la legge europea 2015-2016 lo limitava alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). Si prevede che i soggetti cui viene concesso il diritto all'indennizzo abbiano l'onere di proporre la domanda entro il termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria per corrispondere gli indennizzi ai soggetti lesi.

Nell'ambito delle altre disposizioni di competenza di questa Commissione si segnala altresì l'articolo 12, modificato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, che disciplina la produzione e la commercializzazione - per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette - delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0129 per mancato recepimento. I commi da 9 a 14 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

Si prevede, in particolare, che integri un illecito amministrativo la condotta di colui che: a) utilizza - per la preparazione di alimenti - caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila; b) denomina le caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; c) pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non corrispondenti ai requisiti stabiliti dall'articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; d) pone in commercio i prodotti di cui al comma 2, con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal medesimo articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro duemilacinquecento; e) viola le disposizioni stabilite nel comma 3 dello stesso articolo relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro cinquemila. I commi 15 e 16 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL.

L'articolo 15, introdotto alla Camera, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272 del 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose. In particolare si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità delle sostanze classificate come pericolose dal regolamento citato viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, obbliga i gestori del traffico telefonico e telematico a conservare per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi per il traffico telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate senza risposta. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 28, aggiunto alla Camera, apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del

regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni. In particolare viene novellato l'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003 onde prevedere - alla lettera a) - che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di soggetti pubblici e privati. Questo, anche quando si tratti di dati personali sensibili. Rimane fermo che tali soggetti debbano fornire idonea garanzia, per esperienza, capacità ed affidabilità, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento (compreso il profilo relativo alla sicurezza).

Altra novella - recata dalla lettera b) - inserisce nel codice della *privacy* un nuovo articolo 110-*bis*, relativo al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. Tale novella prevede che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella sono esclusi i dati genetici. Più in particolare, il novello articolo 110-*bis* demanda al Garante l'autorizzazione (entro quarantacinque giorni dalla richiesta, secondo un meccanismo di silenzio-rifiuto) a riutilizzare i dati in oggetto. Condizione per il riutilizzo è l'adozione previa di forme di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati, idonee alla tutela degli interessati. Tale idoneità alla tutela degli interessati è valutata dal Garante, il quale può porre specifiche condizioni o prevedere apposite misure, in ordine al riutilizzo dei dati.

L'articolo 29, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

L'articolo 30, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14.

Comunica inoltre che la seduta della Commissione giustizia, già convocata per domani alle ore 14, è posticipata alle ore 14,15 ovvero al termine dell'Ufficio di Presidenza se successivo.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 420 (pom.) del 03/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5-bis\)](#) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), pur ritenendo condivisibili i contenuti della proposta di parere del relatore, fa presente che non potrebbe votare a favore della stessa per ragioni diverse che, più specificamente, attengono a quanto è emerso in questi ultimi giorni con riferimento alla situazione carceraria. Infatti sia alcune recenti dichiarazioni del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la regione Lombardia, sia le dichiarazioni riportate dalla stampa di oggi del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circa l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, appaiono sintomatiche di una situazione di inadeguatezza delle strutture detentive rispetto alle esigenze poste dalla popolazione detenuta, anche con particolare riferimento ai detenuti di maggiore pericolosità. Tale situazione di inadeguatezza non può non essere il riflesso di una insufficienza delle risorse finanziarie destinate alle predette strutture sulla quale, a suo avviso, sarebbe inaccettabile che non venisse richiamata l'attenzione nel parere che la Commissione giustizia si appresta a formulare sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) - nel fare propri i rilievi del senatore Caliendo e sottolineare il rilievo delle dichiarazioni del Capo di Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dalle quali emergerebbero problemi di inadeguatezza delle strutture destinate ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario - evidenzia altresì come gli interventi effettuati dal legislatore nella fase iniziale dell'attuale legislatura, con i cosiddetti "decreti svuota carceri", hanno anche inciso in modo significativo sulle norme che disciplinano l'esecuzione penale, con particolare riferimento a quelle che attengono alla sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, nonché ai limiti di pena per l'applicazione delle misure cautelari. Si è trattato di interventi che hanno costituito una vera e propria *extrema ratio* e che, certamente, non possono essere ulteriormente reitirati. E' proprio da questo punto di vista che va posto l'accento sulla necessità che eventuali problemi di adeguatezza delle strutture detentive siano affrontati intervenendo sul versante della destinazione di sufficienti risorse per l'ampliamento e per l'operatività delle medesime.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ricorda come gli interventi ai quali ha fatto riferimento il senatore Palma abbiano dimostrato nel tempo la loro indubbia efficacia, riportando una popolazione detenuta che era arrivata a superare le 67 mila unità ad un livello di circa 54 mila unità poi successivamente aumentato, a quel che gli risulta, fino alle 57 mila unità, ma comunque inferiore significativamente alla soglia delle 60 mila unità. Deve ulteriormente tenersi conto poi del fatto che la delega in materia di ordinamento penitenziario contenuta nella legge n. 103 del 2017 permetterà una revisione organica del relativo quadro normativo, facendo comunque salva l'efficacia delle disposizioni di cui al citato 41-*bis* (ricorda che in questo senso vi sono esplicite previsioni nella delega citata).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) richiama criticamente l'attenzione sulla parte di proposta di parere che fa riferimento alle misure preventive in tema di lotta alla corruzione, cogliendo l'occasione evidenziare le critiche generali e particolarmente accese che hanno accompagnato la definitiva approvazione del disegno di legge di modifica del codice antimafia (Atto Camera 1039 e abb-B).

Il presidente [D'ASCOLA](#) sottolinea che il passo della proposta di parere al quale ha fatto riferimento il senatore Giovanardi deve intendersi volto a sottolineare l'esigenza di un rafforzamento dei meccanismi amministrativi di controllo interni.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva che allora non vi dovrebbero essere difficoltà a modificare la proposta di parere in questo senso.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene nuovamente per precisare che il suo precedente intervento non era un intervento di critica al Governo, ma piuttosto un richiamo a tutte le forze politiche ad assumere le iniziative necessarie per assicurare, con qualunque Governo, l'efficienza e l'adeguata operatività del sistema penitenziario.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*), tenuto conto dell'andamento del dibattito, modifica la proposta di parere che, previa verifica del prescritto numero dei senatori, viene posta ai voti ed approvata nel testo pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2719\)](#) *Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) *URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

[\(2424\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha fatto presente che la relatrice Cirinnà non potrà essere presente alla seduta odierna, il presidente [D'ASCOLA](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

[\(1119-B\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#), tenuto conto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

[\(2890\)](#) *FALANGA ed altri. - Norme in materia di armonizzazione del trattamento economico*

previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) - che chiede alcuni chiarimenti sulla disciplina applicabile in generale ai pubblici dipendenti nelle ipotesi di congedo per malattia alle quali fa riferimento il disegno di legge in titolo - il relatore [EALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) - che ribadisce le ragioni sottese al disegno di legge medesimo - e, quindi, il presidente [D'ASCOLA](#), che ritiene che gli elementi richiesti dal senatore Giovanardi potranno essere acquisiti in tempi brevi per proseguire celermente nella discussione generale.

Il seguito dell'esame, è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOC. LVII, n. 5-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che la Commissione già nel corso dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza dell'anno precedente, aveva ribadito l'esigenza che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali, ritenendo altresì essenziale ricorrere ad un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

considerato che la Raccomandazione n. 2 del Consiglio europeo - richiamata nella Nota di aggiornamento ed analogamente a quanto avvenuto nello scorso anno -, oltre a richiedere misure volte a ridurre la durata del processo civile mediante una gestione efficiente dei procedimenti e norme per assicurare la disciplina processuale, ha invitato l'Italia a potenziare la lotta contro la corruzione, in particolare riformando l'istituto della prescrizione;

tenuto conto, rispetto alle esigenze testé prospettate, della nuova disciplina della prescrizione del reato che, inizialmente oggetto di un autonomo disegno di legge (Atto Senato n. 1844) è poi confluita nella legge 23 giugno 2017, n. 103, volta ad una complessiva riforma del processo penale;

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive;

osservato altresì che negli ultimi mesi sono state approvate altre riforme annunciate nel Programma Nazionale di riforma, quali ad esempio, il decreto legislativo n. 108 del 2017 che, in attuazione della

direttiva 2014/41/UE, introduce nell'ordinamento italiano l'ordine d'indagine europeo in sostituzione delle rogatorie e che consente la corrispondenza diretta tra le autorità competenti dei diversi Stati europei in varie materie; il decreto legislativo n. 52 del 2017, che definisce la disciplina in materia di assistenza giudiziaria in sede penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità su scala europea; la legge n. 110 del 2017 sul reato di tortura e di istigazione alla tortura o ancora il decreto legislativo n. 116 del 2017 con il quale è stata completata la riforma della magistratura onoraria;

rilevato infine che è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto Senato n. 2681), approvato dalla Camera, con il quale si persegue un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento dell'impresa; prevedendo una semplificazione del procedimento, una riduzione dei costi e della durata delle procedure e, in particolare, una priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando il fallimento come *extrema ratio*, nonché incentivando l'utilizzo degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, n. 5-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, valutato che la Commissione già nel corso dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza dell'anno precedente, aveva ribadito l'esigenza che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali, ritenendo altresì essenziale ricorrere ad un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

considerato che la Raccomandazione n. 2 del Consiglio europeo - richiamata nella Nota di aggiornamento ed analogamente a quanto avvenuto nello scorso anno -, oltre a richiedere misure volte a ridurre la durata del processo civile mediante una gestione efficiente dei procedimenti e norme per assicurare la disciplina processuale, ha invitato l'Italia a potenziare la lotta contro la corruzione, in particolare riformando l'istituto della prescrizione;

tenuto conto, rispetto alle esigenze testé prospettate, della nuova disciplina della prescrizione del reato che, inizialmente oggetto di un autonomo disegno di legge (Atto Senato n. 1844) è poi confluita nella legge 23 giugno 2017, n. 103, volta ad una complessiva riforma del processo penale;

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento della prevenzione;

osservato altresì che negli ultimi mesi sono state approvate altre riforme annunciate nel Programma Nazionale di riforma, quali ad esempio, il decreto legislativo n. 108 del 2017 che, in attuazione della direttiva 2014/41/UE, introduce nell'ordinamento italiano l'ordine d'indagine europeo in sostituzione delle rogatorie e che consente la corrispondenza diretta tra le autorità competenti dei diversi Stati europei in varie materie; il decreto legislativo n. 52 del 2017, che definisce la disciplina in materia di assistenza giudiziaria in sede penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità su scala europea; la legge n. 110 del 2017 sul reato di tortura e di istigazione alla tortura o ancora il decreto legislativo n. 116 del 2017 con il quale è stata completata la

riforma della magistratura onoraria;

rilevato infine che è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto Senato n. 2681), approvato dalla Camera, con il quale si persegue un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento dell'impresa; prevedendo una semplificazione del procedimento, una riduzione dei costi e della durata delle procedure e, in particolare, una priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando il fallimento come *extrema ratio*, nonché incentivando l'utilizzo degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi,

esprime parere favorevole auspicando che si trovino adeguate risorse finanziarie per l'amministrazione penitenziaria.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 424 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2719\)](#) *Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) *URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

[\(2424\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che appare senz'altro opportuno rinviare l'esame del disegno di legge n. 2719 in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 9.100 e 11.100, presentati dalla relatrice nella giornata di ieri, nonché nelle more della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli stessi, fissato per le ore 18 della giornata di domani. Sotto questo profilo ritiene che, nel

frattempo, sia possibile adoperarsi ulteriormente per raggiungere un accordo sui contenuti del medesimo disegno di legge n. 2719, che è senza dubbio un intervento di estrema importanza per la maggioranza parlamentare.

Nessuno facendo obiezioni, il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta del senatore Lumia e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ASCOLA](#), a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), ricorda che in data 3 agosto 2017 è stata chiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, su "La cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari."

Ricorda altresì che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 27 settembre, si è svolto un breve dibattito sulla tematica in oggetto, dopo che per le vie brevi era stata rappresentata la disponibilità della 12ª Commissione ad esaminare congiuntamente l'affare medesimo con la Commissione giustizia, disponibilità sulla quale i Gruppi hanno espresso valutazioni diverse. Ricorda, infine, che di queste circostanze e delle risultanze emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza è stato dato puntuale aggiornamento alla Presidenza del Senato, che non si è ancora espressa sulla richiesta suddetta.

Prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) chiedendo che possa essere ripreso l'esame del disegno di legge sulla riforma del processo civile (Atto Senato n. 2284), al fine di poter procedere alla conclusione dello stesso prima della fine della legislatura.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) - dopo aver preso atto di tale richiesta - a seguito di una ulteriore richiesta di chiarimenti del senatore Lumia, fa presente che - da quanto risulta dal resoconto della seduta di ieri della 5ª Commissione - non è ancora disponibile la relazione tecnica di "passaggio" sul disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (A.S. n. 2740, approvato dalla Camera dei deputati), mentre sul disegno di legge n. 2835 - recante modifica alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e Terni - risulta che la relazione tecnica di "passaggio" è stata depositata presso la 5ª Commissione. Con le precisazioni sopra formulate, conferma quindi che, allo stato, non è stato ancora espresso il parere di competenza su testo ed emendamenti da parte della 5ª Commissione relativamente ad entrambi i disegni di legge sopra citati.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sollecita quindi il Governo e la Commissione bilancio a far pervenire, rispettivamente, la relazione tecnica di "passaggio" e il parere di competenza con particolare riferimento al disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Atto

Senato n. 2740). Con l'occasione esprime soddisfazione per il fatto che la 1a Commissione abbia formulato un parere non ostativo su testo ed emendamenti dello stesso disegno di legge nella giornata del 10 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Dopo un breve intervento del senatore **LUMIA** (PD), volto ad evidenziare l'opportunità di un ulteriore approfondimento su tutte le complesse implicazioni sottese al disegno di legge in esame, prende la parola la relatrice, senatrice **FILIPPIN** (PD), allo scopo di potere esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti pubblicati nelle sedute del 22 febbraio, del 18 luglio e del 21 settembre.

La relatrice raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 - a condizione che sia riformulato nei termini che verranno precisati al momento della votazione - nonché raccomanda l'approvazione della proposta di coordinamento 3.Coord.1.

Invita al ritiro o comunque esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.2 e nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 427 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
427ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) segnala alla Commissione alcuni possibili profili di criticità, dal punto di

vista tecnico-giuridico, del disegno di legge n. 2864, come approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) - nella parte in cui viene introdotto il nuovo articolo "Art. 518-*bis*" del codice penale - deve infatti rilevarsi che la formulazione della nuova fattispecie incriminatrice relativa al furto di beni culturali non prevede fra i suoi elementi costitutivi né il requisito dell'altruità della cosa, né il carattere mobile della cosa medesima. Come è noto, il furto, nel sistema del vigente codice penale, presuppone sia l'uno, sia l'altro requisito, pur essendo l'altruità della cosa elemento controverso nel dibattito dottrinale. In merito può poi, forse, essere utile rammentare che l'altruità della cosa e il carattere mobile della stessa sono connotati storicamente essenziali del delitto di furto, ritrovandosi ad esempio gli stessi sia nell'articolo 374 del codice penale del granducato di Toscana del 1853, sia nell'articolo 402 del codice penale per il regno d'Italia del 1889, sia - come già evidenziato - nell'articolo 624 del vigente codice penale.

Dai lavori preparatori della Camera non emergono peraltro indicazioni al riguardo, fatta eccezione per la relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) che sembrerebbe muoversi nella opposta direzione di mantenere inalterata la sistematica codicistica. La predetta relazione rileva infatti che la finalità del disegno di legge - originariamente strutturato come legge delega, dei principi e criteri direttivi della quale l'articolato in esame dovrebbe costituire la traduzione - era quella di prevedere "l'introduzione di una nuova figura di delitto di furto, denominata «furto di bene culturale», similmente a quanto già avvenuto con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 624-*bis* (concernente il furto in abitazione e il furto con strappo), e consistente nel porre in essere la condotta tipica del furto sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio", dovendosi in proposito evidenziare sia il riferimento alla condotta "tipica" del delitto di furto, sia la circostanza del richiamo come precedente al disposto dell'articolo 624-*bis* del codice penale, che prevede, tra gli altri, il requisito dell'altruità della cosa e il requisito del carattere mobile della stessa.

In secondo luogo, il Presidente segnala l'opportunità di introdurre una definizione di beni culturali, rilevante ai fini della legge penale, più ristretta e circoscritta rispetto all'ambito amministrativo segnato dal decreto legislativo n. 42 del 2004. A tale proposito ritiene che il problema si ponga soprattutto con il riferimento alla particolare ampiezza della nozione di beni culturali indicata nel comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alla quale potrebbe ritenersi opportuno, ai fini penali, un richiamo limitato ai soli beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rileva infine che, nell'ipotesi di commissione di reati in materia di beni culturali all'estero, si potrebbe immaginare una più chiara formulazione mercé un espresso inserimento della relativa previsione nell'articolo 7 del codice penale, ove si intendesse prevedere la punibilità dei reati in questione in modo incondizionato ovunque commessi.

Prende la parola il senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) osservando che, a suo avviso, il disegno di legge n. 2864 intende introdurre una nuova fattispecie illecita nella quale il riferimento all'altruità del bene non assume ad elemento costitutivo della fattispecie criminosa. L'articolo 518-*bis* del codice penale - come introdotto dall'articolo comma 1 lettera *a*) del disegno di legge - punisce con la reclusione da due ad otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. L'esclusione di un esplicito riferimento all'altruità della cosa deve ritenersi una scelta voluta dal legislatore.

Interviene nuovamente il [PRESIDENTE](#) solo per precisare che le considerazioni testé svolte dal senatore Casson si attagliano ad una delle interpretazioni possibili del nuovo articolo 518-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo segnala infatti - oltre a quanto già evidenziato in precedenza sotto il profilo sistematico - che al successivo articolo 518-*ter* del codice penale - come introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato disegno di legge - il riferimento all'altruità della cosa viene chiaramente mantenuto

nella parallela ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali; inoltre, nella rubrica del capoverso articolo 518-*bis*, si fa puntuale riferimento alla fattispecie del furto di beni culturali; in terzo luogo, come già messo in evidenza, dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) non emerge l'intenzione di introdurre una nuova fattispecie penalistica, distonica e speciale rispetto alla previsione codicistica generale. Conseguentemente appare sussistere innegabilmente quanto meno una duplicità di interpretazioni in concreto possibili, suscettibile di determinare gravi incertezze nelle sedi applicative ed interpretative.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di apprezzare l'intervento svolto dal Presidente. Dall'approfondito esame in Commissione del testo approvato dalla Camera dei deputati e dall'intervento come al solito onesto e limpido del relatore, sen. Cucca, nella seduta di ieri, emerge la sussistenza di profili di criticità che andrebbero opportunamente chiariti dal legislatore attraverso pochi e mirati interventi modificativi del testo in esame. A tale riguardo non comprende le ragioni per le quali la maggioranza ed il Governo si ostinano a non prendere in considerazione ipotesi emendative, che potrebbero servire a licenziare un testo migliore senza con ciò impedirne una rapida approvazione entro la fine della corrente legislatura. Ritiene sbagliata questa eccessiva spregiudicatezza su tematiche così delicate che attengono a diritti fondamentali della persona umana. Ritiene che queste contraddizioni non potranno non essere messe in evidenza durante l'esame in Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO SENATO N. 2801

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) prende la parola per sottolineare la necessità che la Commissione giustizia possa esprimere, quanto prima, il parere di propria competenza, sul testo del disegno di legge n. 2801, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, e sui relativi emendamenti. A quanto gli risulta, infatti, la 12ª Commissione ha già iniziato la votazione degli emendamenti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) prende atto della richiesta del senatore Giovanardi facendo presente che la Commissione giustizia ha inserito all'ordine del giorno l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2801, che verrà svolto non appena possibile, anche tenendo conto dell'esigenza di concludere l'esame in sede referente di disegni di legge che la conferenza dei Capigruppo ha in precedenza inserito nel calendario dei lavori dell'Aula.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN** (PD), segnala l'intenzione di procedere alla riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, allo scopo di chiarire ulteriormente il rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, oggetto di applicazione nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 2-bis introdotto con l'emendamento in questione. L'emendamento 2.0.1000 viene pertanto riformulato nell'emendamento 2.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore **BUCCARELLA** (M5S) - il quale mette in evidenza che, pur essendo apprezzabile l'opera della relatrice, la proposta di riformulazione appare in realtà alla stregua di un nuovo emendamento, relativo tra l'altro ad una tematica di estrema importanza e sulla quale la posizione del Gruppo parlamentare Movimento cinque stelle diverge da quella della maggioranza - il senatore **CASSON** (Art.1-MDP) - il quale condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella, ritiene opportuno uno spazio temporale entro il quale subemendare la proposta della relatrice, la quale peraltro si muove in un'ottica diversa dal proprio subemendamento 2.0.1000/5, che invece subordina la cancellazione o la deindicizzazione dei dati di contenuto diffamatorio ad un previo accertamento del giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, a maggiore tutela delle esigenze costituzionalmente rilevanti di libera informazione e di indagine storica - e il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII), che condivide la necessità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire un'adeguata valutazione della riformulazione proposta.

Dopo un breve intervento di replica della relatrice, il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 (testo 2) alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN** (PD), parzialmente rivalutando i pareri precedentemente espressi nella seduta dell'11 ottobre, esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.0.1000 (testo 2), 3.3 e 3.Coord.1, su cui si esprime parere favorevolmente. Esprime quindi parere favorevole condizionato a riformulazione con riferimento al subemendamento 2.0.1000/14, nonché parere favorevole, anche in questo caso condizionato ad una riformulazione, con riferimento all'emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CASSON** (Art.1-MDP), recependo le indicazioni della relatrice, riformula il proprio subemendamento 2.0.1000/14 nel subemendamento 2.0.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato;

riformula altresì l'emendamento a propria firma 3.2 nell'emendamento 3.2 (testo 2) - pubblicato in allegato - che riproduce il contenuto sostanzialmente identico del successivo emendamento 3.3, a sua volta volto a ripristinare l'articolo 3, comma 1, del testo in esame in senso sostanzialmente conforme alla formulazione precedentemente approvata dal Senato della Repubblica.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice **CIRINNA'** (PD), fa presente che gli emendamenti a propria firma 9.100 e 11.100 sono stati rimessi alla valutazione della 5ª Commissione al fine di verificare la copertura finanziaria prescritta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene quindi opportuno attendere il suddetto parere prima di procedere nella votazione degli emendamenti. Tanto più che i pareri da lei espressi sugli altri emendamenti al disegno di legge n. 2719, nella seduta del 10 ottobre 2017, potrebbero essere suscettibili di rivalutazione alla luce non solo del parere della 5ª Commissione, ma anche della posizione che verrà assunta dal rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con le considerazioni testé svolte dalla relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria del disegno di legge n. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati sulla parte relativa alla copertura. E' stata quindi depositata in Commissione bilancio una nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Non si può quindi escludere che la Commissione bilancio riveda il suo precedente parere rinunciando a richiedere una modifica del testo. In tal caso il Governo sarebbe favorevole ad un approvazione del disegno di legge n. 2719 senza alcuna modifica.

Prende la parola il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) innanzitutto per evidenziare, nel merito, che un'eventuale approvazione del testo senza modifiche finirebbe per perpetrare una grave disparità di trattamento tra i minori, più volte segnalata dal proprio gruppo parlamentare, che appare odiosa ed

ingiustificata. In secondo luogo si finirebbe persino per smentire la posizione, autorevolmente e pubblicamente sostenuta anche dal Ministro della Giustizia, in ordine all'opportunità di modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, da introdurre nel testo già approvato dalla Camera, volte ad escludere l'applicabilità di tale disposizione nelle ipotesi di *stalking* di cui all'articolo 612-bis del codice medesimo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) tiene infine a segnalare alla Commissione ed al rappresentante del Governo un profilo critico dal punto di vista tecnico-giuridico, rilevante anche ai fini della certezza del diritto, relativamente al disegno di legge n. 2719. In particolare evidenzia che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge - laddove volto a modificare il primo comma dell'articolo 577 del codice penale, recante altre circostanze aggravanti del reato di omicidio per cui si applica la pena dell'ergastolo - inserisce, oltre al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile tra i soggetti contro i quali la commissione del fatto penalmente illecito si configura come circostanza aggravante. Tale previsione appare non solo chiaramente ultronea ma ispirata da un'impostazione normativa incompatibile con il disposto del nuovo articolo 574-ter, secondo comma, del codice penale - come recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 6 del 2017 - con il quale si prevede in via generale che, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Invita pertanto la Commissione e il Governo a valutare il rischio evidente di incertezze interpretative derivanti dalla sussistenza di previsioni ispirate ad una logica redazionale palesemente antinomica, ai fini delle rispettive ulteriori determinazioni relative all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119-B](#)

Art. 2

2.0.1000/14 (testo 2)

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dai prossimi congiunti di esso o da persona al medesimo legata da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente".

2.0.1000/14

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto".

2.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi

compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può agire ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni caso le disposizioni del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III della Parte III del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

Art. 3

3.2 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#), [BUEMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.2

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#), [BUEMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1119-B
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale

Titolo breve: *Diffamazione*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 194 \(ant.\)](#)

16 maggio 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 204 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 212 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 744 \(pom.\)](#)
23 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 745 \(ant.\)](#)
24 maggio 2017

Esito: Non
ostativo

Esito: **Contrario su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 790 \(pom.\)](#)
1 agosto 2017

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
194ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti

Sugli emendamenti 4.100 e 4.0.100 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, rispettivamente al capoverso "7-quater" e al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale con cui è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato, sia prevista, nel rispetto delle competenze di Regioni e enti locali in materia, l'intesa in sede di Conferenza Unificata, in luogo di un mero parere.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2795) Elena FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2227) Camilla FABRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sull'ulteriore emendamento 1.143 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e

osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi gli articoli 4 e 5, dal momento che le disposizioni ivi previste, riguardanti la commercializzazione in cantina e la cartellonistica e arredo urbano, incidono su materie pienamente riconducibili alla competenza legislativa delle Regioni.

Segnala, inoltre, all'articolo 3, comma 1, relativo alla certificazione della qualità dell'accoglienza, che non sembra adeguatamente individuato il soggetto abilitato al rilascio del certificato.

In riferimento all'articolo 7, comma 2, reputa necessario che il compito, attribuito alle Regioni, di sostenere l'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione, sia formulato come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art. 2", comma 2, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per l'esercizio dell'attività enoturistica, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ([n. 410](#))

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2834-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.1000 della relatrice, riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi subemendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 22 luglio 2015, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince"

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul documento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (n. 429)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 153, che la disposizione ivi prevista, nel disporre che l'esercizio dell'attività odontoiatrica sia consentito a soggetti che prestano la propria attività come liberi professionisti e a società operanti nel settore odontoiatrico, può essere impropriamente interpretata nel senso di escludere l'attività odontoiatrica esercitata nell'ambito del servizio sanitario pubblico.

Riferisce, infine, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

In riferimento all'articolo 5, comma 9, segnala la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale contenente linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, nel rispetto delle competenze riconosciute in materia a Regioni e enti locali.

Con riguardo all'articolo 21, comma 8, evidenzia la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale volto a prevedere linee indirizzo per il sistema di interventi e servizi sociali, sia reso esplicito il coinvolgimento della Conferenza Unificata, in ragione delle competenze riconosciute in materia a Regioni e a enti locali.

All'articolo 24, riguardante nello specifico il nuovo sistema informativo dei servizi sociali, e, più in generale, nelle disposizioni transitorie e finali, rileva la necessità di introdurre una disposizione di salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
212ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,50

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 458](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Oliverio ed altri; Caon ed altri; Laura Venitelli ed altri; Rampelli ed altri

di legge d'iniziativa dei deputati Oliverio ed altri; Caon ed altri; Laura Venitelli ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo; parere in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo su emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.3 propone di formulare un parere non ostantivo, segnalando, al comma 1, alinea, la necessità che sia individuato l'oggetto del decreto legislativo ivi previsto, dal momento che, alle lettere *a)* e *b)*, sono indicati solo i principi e i criteri direttivi.

Sull'emendamento 5.1 propone di esprimere un parere non ostantivo, rilevando, al comma 1, l'opportunità di prevedere, in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, un coinvolgimento delle Regioni interessate.

Sull'emendamento 17.0.1 propone di formulare un parere non ostantivo, invitando a precisare l'*iter* di adozione del decreto legislativo ivi previsto, nel cui ambito appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(2858) SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da 1.201 a 1.300, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ([n. 453](#))

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 7, ai commi 1 e 2, volti rispettivamente all'identificazione dei vettori che richiedono azioni prioritarie e all'adozione di uno o più piani d'azione per trattare gli stessi, l'opportunità di individuare i Ministeri interessati e specificare le modalità della collaborazione ivi prevista con i medesimi e con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 744 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017
744ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 6.0.100 e 8.0.100. Occorre poi valutare la proposta 8.0.101 in ordine alla disponibilità delle risorse poste a copertura e la proposta 8.0.102 al fine di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 rispetto alle previsioni del comma 1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro OLIVERO, in relazione alle proposte 6.0.100 e 8.0.100, poiché non sono state predisposte relazioni tecniche che consentano di escludere la neutralità finanziaria di tali emendamenti,

propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analoga considerazione può essere fatta in merito alla proposta 8.0.102. Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.101, poiché la norma di copertura non reca le necessarie disponibilità, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100, 8.0.100, 8.0.101 e 8.0.102.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere.

(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi un parere non ostativo.

(1110, 1410 e 1544-A) Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100, già espresso per l'esame in sede referente. Fa altresì presente che comporta maggiori oneri la proposta 2.116. Segnala che occorre inoltre valutare

le proposte 2.109 e 3.0.100. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro OLIVERO concorda con la relatrice sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100 in quanto da questo potrebbero discendere maggiori oneri. Sulle proposte 2.116 e 3.0.100, comportando maggiori oneri non coperti, ritiene necessario esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; quanto alla proposta 2.109, in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la possibile onerosità, propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda l'emendamento 2.100, non segnalato dal relatore, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne escluda l'onerosità. Sottopone, poi, all'attenzione della Commissione le proposte 2.108, 2.114 e 2.115 di cui andrebbe valutata la sostenibilità finanziaria in assenza di una relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, in riferimento agli emendamenti 2.108, 2.114 e 2.115, segnalati dal rappresentante del Governo, ritiene che siano privi di effetti finanziari.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 2.116, 2.109, 3.0.100 e 2.100.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri (Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.4, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.31. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti da 1.1 a 1.600.

Il vice ministro OLIVERO ritiene che l'emendamento 1.4 necessiti di una relazione tecnica al fine di valutarne i profili finanziari, in particolare per verificare se la proposta ampli la platea dei soggetti

beneficiari della norma. Quanto alle proposte 1.21 e 1.22, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne evidenzi nel dettaglio i riflessi finanziari. Sulle proposte 1.23 e 1.24, in quanto suscettibili di generare maggiori oneri non quantificati né coperti, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 1.25. Quanto alla proposta 1.31, in assenza di una relazione tecnica che escluda la possibilità che da questa possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Concorde, infine, con il relatore sulla mancanza di profili finanziari sulle restanti proposte emendative da 1.1 a 1.600.

Alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.31.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti da 1.1 a 1.600, mentre è sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.5 che devolve la somma a cui il querelante è condannato dal giudice ad un soggetto privato (alla Federazione nazionale della stampa) anziché alla cassa delle ammende.

Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in attesa delle risposte da parte del Governo sulle osservazioni formulate dal relatore, propone quindi di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **URAS** (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato, di iniziativa parlamentare, è sprovvisto di relazione tecnica. Osserva, quindi, la necessità di acquisire detta relazione tecnica, anche al fine di ottenere elementi di valutazione e quantificazione delle norme di agevolazione previste (articolo 1, comma 3; articolo 2, comma 3; articolo 4, comma 1; articolo 5, commi 2 e 3; articolo 7, comma 2; articolo 8), in relazione all'individuazione di una copertura dell'onere. Appare, inoltre, necessario verificare il regime di costi dell'istituendo Osservatorio del turismo del vino (articolo 6) e del Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo con relativo portale di comunicazione e promozione (articolo 7), stante la presenza di una clausola di invarianza riferita all'intero disegno di legge (articolo 10). Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Quanto agli emendamenti, osserva che necessitano di relazione tecnica le proposte 2.1, 5.0.1 e 8.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in attesa delle risposte da parte del Governo sulle osservazioni formulate dal relatore, propone quindi di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'affidamento delle controversie relative al registro della filiera integrale (articolo 4, comma 4) e all'elenco dei licenziatari (articolo 5, comma 4) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, elemento che indurrebbe a ritenere che le organizzazioni di settore descritte nel testo abbiano carattere pubblicistico o svolgano la propria attività secondo canoni di diritto pubblico, con conseguenze sul perimetro della finanza pubblica. Quanto alla Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, segnala che occorre appurare se sia effettivamente possibile lo svolgimento dei diversi compiti previsti al comma 4 in condizioni di invarianza di oneri e senza la costituzione di una struttura di segreteria, assistenza amministrativa e controllo ispettivo. Rispetto all'articolo 8 rileva che non appare chiaro in base a quali criteri i benefici possano essere estesi anche a imprese e merci di altri Stati membri dell'UE, dal momento che non sono dettati dei criteri di mutuo riconoscimento né si prevede un sistema di reciprocità. L'articolo 10, del quale il Governo indicava la necessità di espunzione durante la prima lettura, fa presente che è stato riformulato prevedendo una serie di attività come facoltative anziché obbligatorie, esplicitando il limite delle risorse già previste a legislazione vigente. Sul punto occorre valutare la coerenza dell'attuale testo, che elenca numerose ed articolate attività facendo riferimento ad

una generale invarianza di costi; alcune di tali attività (lettere *c*) e *d*) del comma 2) devono essere svolte «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente», senza però che possa puntualmente comprendersi quali siano le risorse già stanziato, in presenza di nuove finalità di legge. Analogamente, va chiarita la portata dell'articolo 11, con il quale si prevede la facoltà di promuovere i prodotti equo-solidali negli appalti di pubbliche forniture, con un meccanismo di rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti. In particolare si evidenzia come per tale ultima finalità sia costituito, all'articolo 15, un fondo finanziato con uno stanziamento annuale pari a 1 milione di euro, cifra che difficilmente appare congrua per gli appalti di generi alimentari in tutto il territorio nazionale. Anche dal punto di vista delle più ampie conseguenze di finanza pubblica, andrebbe appurato se una clausola che impone di preferire prodotti stranieri a quelli italiani possa determinare effetti depressivi per le produzioni nazionali e conseguenti cali di gettito per l'Erario. Peraltro, osserva l'ambiguità dell'espressione "imprese aggiudicatrici" utilizzata dall'articolo 11, comma 2, per definire i beneficiari dei rimborsi, dal momento che nella generalità degli appalti si sarà in presenza di "amministrazioni aggiudicatrici" e di "imprese aggiudicatarie".

Rispetto all'articolo 14 osserva come la promozione delle buone prassi nel commercio equo e solidale divenga attività obbligatoria, e non facoltativa come le precedenti, per le Regioni e le Province autonome. Si tratta dunque di valutare la concreta possibilità di svolgere compiti aggiuntivi nell'ambito della clausola di invarianza di cui al successivo comma 4. Le norme di carattere finanziario inserite agli articoli 15 e 16 vanno aggiornate dal punto di vista delle scadenze temporali.

Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Rispetto agli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 6.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 2.3 e 8.100. Occorre, inoltre, valutare le proposte 10.1, 11.1 e 16.100.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in attesa delle risposte da parte del Governo sulle osservazioni formulate dal relatore, propone quindi di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 745 (ant.) del 24/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
745ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 3-bis) Camilla FABBRI ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il documento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni nel presupposto che le spese di funzionamento continuino ad essere regolate dall'articolo 4 comma 2 della deliberazione istitutiva, i cui oneri sono comunque posti a carico del bilancio del Senato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, trattandosi della costituzione di un organo parlamentare con oneri a carico del bilancio interno, non ritiene di avere osservazioni da formulare.

Il relatore **SANTINI (PD)** propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le spese di funzionamento continuino ad essere regolate dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione istitutiva del 4 dicembre 2013."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un parere non ostativo sul testo, mentre si dichiara contraria all'emendamento 3.5.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in parola, oltre a sottrarre risorse alla cassa delle ammende, avrebbe un carattere asistemático rispetto alla legislazione attuale sui costi delle controversie.

Il relatore **LAI** (PD) propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2616) STEFANO ed altri. - *Disciplina dell'attività di enoturismo*

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota con la quale si analizzano i profili finanziari del testo, anche alla luce di quanto emerso dalla relazione.

Il relatore **URAS** (Misto) prende atto degli approfondimenti svolti dal Governo e assicura che

approfondirà i profili critici per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2272\)](#) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI rappresenta che è stata già redatta una relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate in prima lettura, che è a disposizione dei senatori.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel prendere atto della disponibilità della relazione tecnica di passaggio, dichiara di rimanere in attesa dei riscontri del Governo sui punti specificamente evidenziati nella relazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'atto è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Fa altresì presente che occorre acquisire conferma che la ridestinazione di una quota delle sanzioni ad un apposito capitolo dedicato al miglioramento delle attività di controllo e vigilanza dei Ministeri delle politiche agricole e della Salute, disposto dall'articolo 6, comma 3, non crei difficoltà in relazione alla attuale destinazione delle sanzioni per violazione delle indicazioni sullo stabilimento nell'etichettatura (articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992), che vengono sostituite da quelle previste dall'emanando decreto. Ritiene di non avere ulteriori osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [TONINI](#) chiede se il Governo sia in grado di fornire il proprio parere sugli emendamenti presi in considerazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI informa che sono in corso le interlocuzioni necessarie a fornire a breve risposte documentate su tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 790 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
790ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2874\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

[\(2875\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge n. 2874, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia. La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2018 assumerà, tra l'altro, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2016, le quali sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2017, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni

di pagamento (cassa). E' allegato al disegno di legge il rendiconto economico che espone le risultanze economiche per ciascun Ministero ed i prospetti di riconciliazione con le risultanze del rendiconto finanziario. Inoltre, è allegata l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente. Grazie alle innovazioni apportate alla legge di contabilità con l'aggiunta dell'articolo 47-*bis* da parte del decreto legislativo n. 93 del 2016, dal presente rendiconto sono allegate anche indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell'insieme, si registra un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive come risultanti dalla legge di assestamento 2016, sia rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2015. In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2016 presenta un valore negativo pari a 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, che si era, invece, assestato ad un valore negativo di 41,5 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è risultato migliore di 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di 38,9 miliardi di euro.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2016 evidenzia un miglioramento rispetto all'anno precedente, risultando pari a 0,6 miliardi di euro (+32,8 miliardi). Il miglioramento è da porre in relazione sia all'aumento delle entrate correnti (+16,7 miliardi) che alla diminuzione della spesa corrente (-20,2 miliardi). Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato nel 2016 ad un valore pari a 207,1 miliardi di euro. Anche tale saldo è in miglioramento rispetto al 2015, attestandosi ad un valore più basso di circa 50 miliardi. L'entità complessiva degli accertamenti di entrata, comprensivi delle entrate per accensione di prestiti, pari a 845,9 miliardi di euro, evidenzia un andamento positivo rispetto all'anno precedente (+16,8 miliardi di euro, +2 per cento). Tale aumento è il frutto dell'incremento delle entrate correnti, pari a 16,7 miliardi, mentre la diminuzione delle entrate di alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, pari a 5 miliardi, è compensata dall'aumento dei prestiti (+5,1 miliardi). Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso prestiti, ammontano a 788,4 miliardi, presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, una riduzione complessiva degli impegni di spesa di 38,2 miliardi di euro (- 4,6 per cento).

Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 549,6 miliardi di euro con una diminuzione rispetto all'anno precedente di 20,1 miliardi, pari al 3,5 per cento. Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 42,8 miliardi, il rendiconto 2016 segnala un lieve aumento rispetto all'anno precedente di 1,5 miliardi (+3,6 per cento), tuttavia si tratta di un ammontare ben lontano da quello raggiunto in altri esercizi, come il 2014, anno in cui le spese in conto capitale avevano raggiunto i 76,8 miliardi. Guardando la serie storica dal 2008, l'anno in esame è stato infatti quello con la spesa in conto capitale più bassa dopo il 2015. Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è diminuito dal 50,24 per cento del PIL nel 2015 al 47,14 del 2016.

Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2016 è rimasta su livelli considerevoli, anche per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 93 del 2016 che hanno previsto l'aumento del termine di conservazione dei residui di spese in conto capitale e dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche portandoli da due a tre anni. Inoltre, non si prevede più l'automatica perenzione dei residui passivi di parte corrente dopo due anni ma un'attività di riaccertamento da parte delle amministrazioni.

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2016 espone residui attivi per 212,2 miliardi di euro e residui passivi per 134,4 miliardi di euro, con una eccedenza attiva di 77,8 miliardi di euro. I residui attivi sono aumentati di circa 4 miliardi (quasi il 2 per cento in più) rispetto al 2015, mentre l'incremento dei residui passivi è stato di circa 21,4 miliardi (+18,9 per cento). In particolare, l'incremento dei residui attivi complessivi non è legato a quelli di nuova formazione che si sono ridotti di 4,7 miliardi ma a quelli provenienti da esercizi precedenti, aumentati di 8,7 miliardi. Anche l'incremento dei residui passivi non è ascrivibile a quelli di nuova formazione che rimangono stabili a

circa 66 miliardi, ma alla notevole diminuzione delle perenzioni che per effetto delle modifiche normative citate sono diminuite dell'86 per cento. Sono stati infatti circa 16,4 miliardi i residui passivi mantenuti che sarebbero andati in perenzione se non vi fosse stato l'allungamento di un anno del periodo di conservazione in bilancio.

Nel Rendiconto sono poi esposte ed illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto ai risultati conseguiti nel 2015. Il Conto generale del Patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.798 miliardi, con un peggioramento di circa 39,6 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2015, dovuto ad un aumento delle passività (-63,9 miliardi) solo in parte compensato dall'incremento delle attività (+24,4 miliardi). In particolare, il totale delle attività ammonta a 987 miliardi di euro, di cui: 675,9 miliardi di attività finanziarie (in aumento di 18,8 miliardi rispetto al 2015); 306,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di 5,5 miliardi rispetto al 2015; 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (stabili rispetto all'anno precedente). Il totale delle passività ammonta a 2.785 miliardi circa e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Il giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità elencate nell'apposito referto trasmesso al Parlamento. In particolare, la Corte dei conti ha rilevato, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle entrate: dei capitoli/articoli per i quali sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Rendiconto e quelli dei conti periodici delle Amministrazioni; dei capitoli/articoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto in Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo; delle somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri capitoli", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e quelle relative alla Regione siciliana iscritte nell'Allegato 23 al Rendiconto, nonché le poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" nell'Allegato 24 al Rendiconto. Sul versante della spesa, la Corte ha rilevato che le irregolarità dei capitoli che presentano eccedenze nei conti della competenza, dei residui e della cassa concernenti tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dei capitoli in ordine ai quali non sono pervenuti, ovvero non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui, ovvero sono state evidenziate anomalie, riguardanti i Ministeri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche alimentari e forestali. Sul conto del patrimonio, l'organo di controllo ha escluso la parificazione per: i beni immobili dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti; i beni mobili di otto ministeri; i residui attivi e passivi delle poste del Ministero dell'economia; il Fondo scorta del Ministero della difesa; i crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito del Ministero dell'economia. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti rinvia agli Elementi di documentazione del Servizio del bilancio n. 71.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 2875, di assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 segnalando, per quanto di competenza, che viene esaminato dal Senato della Repubblica in prima lettura. Esso consta di tre articoli ed è corredato di tabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri ed Amministrazioni autonome.

Il disegno di legge in esame è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016 alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e, in particolare, all'articolo 33 che disciplina l'assestamento e le variazioni di bilancio. Con le modifiche qui ricordate sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni; è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; il testo è stato corredato di una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; è stato inoltre previsto che la relazione tecnica analizzi gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Immutata resta la natura di legge formale dell'assestamento: in quanto le previsioni di bilancio in essa contenute devono essere formulate a legislazione vigente.

Il complesso delle variazioni derivanti da atti amministrativi e che vengono proposte nel ddl in esame determina un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a circa 56 miliardi di euro con un peggioramento di 17,4 miliardi rispetto al dato indicato nel disegno di legge di bilancio 2017 (38,6 miliardi); con riferimento al bilancio di cassa il peggioramento del saldo ammonta a circa 20 miliardi di euro con un saldo netto da finanziare che passa da 102,6 miliardi a 122,6. Ciò è imputabile a variazioni per atti amministrativi pari a 21,9 miliardi (competenza) e 21,8 miliardi (cassa), solo parzialmente compensate nelle proposte di assestamento con effetti migliorativi pari rispettivamente a circa 4,5 e 1,8 miliardi di euro. Per completezza d'informazione va segnalato che dal lato delle entrate le proposte di variazioni comportano un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 1 miliardo di euro, ma che vengono compensate dal lato delle spese da un peggioramento di pari ammontare, così da determinare un effetto complessivo nullo. Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2017, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2017 ? espressi in termini di competenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA ? evidenziano un miglioramento del solo risparmio pubblico e un peggioramento del saldo netto da finanziare, del ricorso al mercato e dell'avanzo primario. Il saldo netto da finanziare (SNF ? corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a 17,4 miliardi. Un valore comunque coerente con il limite massimo stabilito dall'allegato 1 della legge di bilancio per il 2017, come successivamente modificato. La previsione assestata del saldo è determinata dal peggioramento per 21,9 miliardi per atti amministrativi e dal miglioramento per 4,5 miliardi per le proposte formulate dal ddl in esame. Quest'ultima categoria è il risultato dell'aumento delle entrate per 2,8 miliardi e della riduzione della spesa per interessi per 1,9 miliardi, in parte compensate dall'aumento delle spese correnti e in conto capitale per circa 300 milioni di euro. Con riferimento al risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) le previsioni assestate migliorano, rispetto a quelle iniziali, per un valore di 2,9 miliardi (6,9 per cento). I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto negativo sul saldo pari a 12,4 miliardi, passando da circa 293,1 miliardi di euro a circa 305,5 miliardi (4,2 per cento). Un dato da sottolineare è il sensibile peggioramento dell'avanzo primario che, nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle assestate, subisce un dimezzamento portandosi a poco più di 19,3 miliardi di euro. Per quanto riguarda le entrate finali, le previsioni assestate aumentano di 5,3 miliardi rispetto a quelle iniziali, come risultato di un incremento delle entrate tributarie per 1,8 miliardi e di quelle extra-tributarie per 3,5 miliardi. Le previsioni assestate delle spese finali fanno registrare un incremento di 22,7 miliardi.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo dal lato delle entrate tributarie si registrano variazioni in aumento per circa 370 milioni di euro. Sul fronte delle entrate extra-tributarie si registrano variazioni in aumento per poco più di 2,1 miliardi quasi esclusivamente riferibili all'applicazione di provvedimenti successivi alla legge di bilancio (2,1 miliardi), di cui 2 miliardi imputabili all'attuazione dell'art. 1, comma 433, della medesima legge di bilancio che ha previsto il versamento all'entrata - per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali - dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi

ed esigibili e delle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito regionale. Le variazioni per atto amministrativo hanno incrementato la spesa di 24,4 miliardi quale somma di 4,1 miliardi di maggiori spese correnti e 20,3 miliardi di spese in conto capitale. L'incremento delle spese correnti è imputabile alle variazioni relative ai redditi da lavoro dipendente (1,8 miliardi) per riassegnazioni delle somme relative delle competenze accessorie del personale versate a fine 2016 (cfr. sopra) e ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (circa 1 miliardo) per l'attribuzione di circa 900 milioni di euro al Fondo per la reiscrizione dei residui di parte corrente e di circa 100 milioni per trasferimenti ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. L'aumento della spesa in conto capitale (20,3 miliardi) è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 237 del 2016 che ha comportato un incremento delle acquisizioni di attività finanziarie per 20 miliardi; dei contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche per 215 milioni e degli investimenti fissi lordi per 146 milioni; e minori trasferimenti in conto capitale per circa 190 milioni.

Le proposte di assestamento formulate con il disegno di legge in esame migliorano i saldi di finanza pubblica sia aumentando le entrate (+2,8 miliardi), sia riducendo le spese finali (1,6 miliardi) e il rimborso delle passività finanziarie (5 miliardi). Con riferimento alle spese finali la riduzione di 1,65 miliardi è imputabile alla consistente riduzione della spesa per interessi per 1,95 miliardi di euro (somma di 1,15 miliardi per la dinamica dei tassi di interesse e di 0,8 miliardi per minori interessi sui conti correnti di tesoreria) che attenua l'aumento di 253 milioni della spesa corrente al netto degli interessi e di 45 milioni della spesa in conto capitale, all'interno di queste ultime voci si segnalano le seguenti variazioni. Le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi ad eccezione del risparmio pubblico. L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 20 miliardi (dai circa 102,6 miliardi delle previsioni iniziali a 122,6 miliardi), mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incremento di 15,2 miliardi, raggiungendo l'importo di quasi 372 miliardi; l'avanzo primario, partendo dal valore negativo di quasi 23,4 miliardi, giunge a un importo ugualmente negativo di poco meno di 45,7 miliardi, con un peggioramento percentuale di poco inferiore al 96. Il solo risparmio pubblico migliora di 3,3 miliardi passando da circa 61,2 miliardi a circa 57,9 miliardi. Degna di nota invece la differenza di quasi 2,7 miliardi di euro tra la consistenza delle spese finali in termini di competenza e di quelle in termini di cassa, spiegata dallo smaltimento dei residui passivi. In particolare con riferimento alle spese in conto capitale queste registrano un incremento di solo 45 milioni con riferimento agli stanziamenti di competenza e di quasi 2,5 miliardi in termini di cassa, a causa delle variazioni proposte in relazione alla effettiva consistenza dei residui passivi di conto capitale, che pesano sulla voce in termini di cassa, e il cui pagamento è già considerato nelle stime tendenziali di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece le spese di parte corrente, al fine di smaltire i residui di parte corrente, vengono avanzate proposte di integrazione delle dotazioni di cassa che spiegano la differenza tra queste ultime e le corrispondenti proposte di assestamento in termini di competenza.

La composizione delle variazioni formulate dall'assestamento, articolate per missioni, mette in evidenza tra le variazioni più significative: la minore necessità di rimborso di prestiti internazionali con una riduzione della missione "Debito pubblico" pari a 6,15 miliardi in termini di competenza e 6,4 miliardi in termini di cassa; le minori spese della missione "Politiche previdenziali" per 1,2 miliardi di euro (competenza e cassa), imputabile all'adeguamento dell'effettivo fabbisogno dell'INPS; la riduzione di spesa delle "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" pari a circa 1 miliardo in termini di competenza (841 milioni in termini di cassa), dovuta principalmente alle minori regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a statuto speciale, con riferimento anche a anni precedenti; l'aumento delle spese della missione "Politiche per il lavoro" per 1.479 milioni in termini di competenza (1.381 milioni in termini di cassa) a causa dei maggiori oneri relativi ai trattamenti di CIG straordinaria e ai connessi trattamenti di fine rapporto; l'incremento di 990 milioni (solo in termini di cassa) della missione "Soccorso civile" in seguito alle assegnazioni in favore degli uffici speciali a L'Aquila e ai Comuni del cratere per la ricostruzione; infine un aumento di oltre 550 milioni (competenza e cassa) relativi a "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dovuto al maggior

fabbisogno determinato dai flussi migratori.

Al 31 dicembre 2016 i residui passivi per le spese finali del bilancio statale ammontavano a 134,1 miliardi di euro dei quali 66,1 miliardi di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, mentre 67,9 miliardi provengono dagli esercizi precedenti. L'incremento di 24,4 miliardi dei residui passivi finali è imputabile all'aumento di quelli di parte corrente per 18,6 miliardi e di quelli di conto capitale per 5,8 miliardi.

La relazione tecnica fornisce elementi circa la coerenza tra i saldi programmatici del bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nel Documento di economia e finanza (deliberato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2017 e modificato dal provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato) attraverso un prospetto di raccordo tra il SNF del Bilancio dello Stato - Previsioni assestate e il conto PA programmatico assestato per il 2017. L'indebitamento netto del bilancio assestato riclassificato è pari a -34,8 miliardi di euro, quello associato al Conto economico PA comprensivo di previsioni assestate è pari a -39,6 miliardi di euro e infine quello relativo al Conto economico programmatico PA comprensivo di previsioni assestate e integrato con effetti finanziari del decreto-legge n. 50 del 2017 è pari a -36,5 miliardi di euro.

Con riferimento infine alle singole disposizioni del disegno di legge di assestamento esse intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). In particolare segnala l'articolo 2 comma 1 che, modificando il comma 2 dell'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, aumenta a 79,5 miliardi di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero per l'anno 2017, al netto di quelli da rimborsare e per regolazioni debitorie, rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio. Il comma 2 che modifica il comma 3 dell'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, in materia di quantificazione dell'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE Spa per l'anno finanziario 2017, ed opera un trasferimento di risorse dalle garanzie a breve durata a quelle a media e lunga durata. In particolare, vengono ridotte da 5 a 2 miliardi le garanzie di durata fino a 2 anni e aumentate da 14 a 17 miliardi le garanzie di durata superiore a 2 anni.

E infine, l'articolo 3 che corregge la denominazione del "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso" incluso nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 in quella di "Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire le risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, anche in conto residui. Quest'ultimo, ai sensi della misura in oggetto e secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'individuazione e regolazione di ciascuna partita, fornendo alla Ragioneria generale dello Stato (MEF) e all'Amministrazione competente le informazioni relative alle operazioni effettuate.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di risposta ad alcuni dei problemi sollevati dai relatori e dal Servizio del bilancio.

Il presidente [TONINI](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno sia fissato alle ore 15 del 7 settembre prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro **MORANDO** esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore **LAI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è corredato di relazione tecnica di passaggio positivamente verificata, e che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti occorre valutare la proposta 7.1 che dispone una copertura dell'onere alternativa a quella proposta dal testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro **MORANDO** esprime perplessità in merito alla proposta contenuta nell'emendamento 7.1 di attingere, per la copertura finanziaria, alle risorse del Ministero dell'economia e delle finanze anziché a quelle del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Fa inoltre presente la non perfetta formulazione dell'emendamento sul piano contabile.

Per tali ragioni il **PRESIDENTE** propone di esprimere su tale emendamento parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire il **RELATORE** illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2603, 2452 e 2545-A) Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, all'esame della 8ª Commissione in sede deliberante, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto che la Commissione competente in sede referente, totalmente acquisita alla sede deliberante, ha approvato emendamenti sui quali vi era stato parere non ostativo ed ha apportato all'emendamento 1.27 (testo 2) le modifiche richieste dalla Commissione Bilancio (ora art. 1, comma 13, lettera c) del testo), non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2834-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 13.100 relativo al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SANTINI](#) (PD) riferisce che la Commissione lavori pubblici, comunicazioni sollecita l'espressione di un parere sul disegno di legge 2670, riguardante l'istituzione di ferrovie turistiche.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica verificata positivamente sul disegno di legge in questione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) sollecita, in vista della ripresa dei lavori di settembre e comunque prima dell'avvio della sessione in bilancio, l'esame dei disegni di legge 2208, riguardante le segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, e 2530, sulla consultazione delle rappresentanze del personale dei vigili del fuoco.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE dichiara che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2670, recante "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico".

Informa inoltre che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 2 agosto, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

